

# COOPERATIVE E DINTORNI

La rivista dei professionisti della mutualità: coop, consorzi e mutue

## La disciplina delle cooperative

La procedura di scioglimento delle cooperative: analisi delle cause che ne determinano l'adozione e delle modalità di esecuzione della stessa

*Sebastiano Patanè* 2

Il capitale sociale nelle società cooperative

*Romano Mosconi* 10

Le fidejussioni dei soci di cooperativa

*Valerio Sangiovanni* 16

Rilanciare lo *small business act* - SBA 4.0 - per favorire la crescita delle piccole imprese e le imprese cooperative

*Giuseppe Capuano e Maria Antonietta Conte* 26

## Le cooperative di lavoro

Premio Inail ordinario per le cooperative di trasporto, facchinaggio e piccola pesca

*Sara Agostini* 30

## Le cooperative agricole

La differenza tra il saldo del prezzo del conferimento e il ristorno nelle cooperative agricole

*Laura Iacone* 35

## I bandi pubblici per le cooperative

"Imprese dell'economia sociale": un'opportunità per le cooperative sociali

*Rosa Stefania Carparelli* 40

## La società cooperativa nel mondo

Le cooperative a Porto Rico – Parte I

*Valerio Mosconi* 44

## Cooperative e dintorni n. 58/2023

# La procedura di scioglimento delle cooperative: analisi delle cause che ne determinano l'adozione e delle modalità di esecuzione della stessa

Sebastiano Patanè - revisore legale ed esperto in cooperative

*Nell'articolo che segue si procede all'analisi delle cause che determinano lo scioglimento delle società cooperative, esaminando le procedure che il CdA deve porre in essere e le relative modalità di esecuzione. Si procederà, poi, a un particolare approfondimento sulla c.d. procedura semplificata, adottabile da quelle cooperative che applicano le norme sulle Srl, fornendo un fac simile sia del verbale di riunione del CdA che accerta il ricorrere di una causa di scioglimento, sia del verbale dell'assemblea che nomina il liquidatore.*

### Le fonti normative delle cause di scioglimento

In forza del richiamo operato dall'[articolo 2519](#), cod. civ., e come disposto dall'[articolo 2545-duodecies](#), cod. civ., si rendono applicabili alle società cooperative le cause di scioglimento individuate dall'[articolo 2484](#), cod. civ., con la sola eccezione del comma 1, punto 4, relativo alla riduzione del capitale, in quanto le cooperative sono società a capitale variabile<sup>1</sup>, e del punto 7-bis, in quanto non specificamente richiamato dall'articolo 2545-duodecies, cod. civ.. Ulteriori cause di scioglimento sono, poi, quelle previste dalla legge<sup>2</sup> ed, eventualmente, dallo statuto.

### Il decorso del termine

Si tratta di una causa oggettiva di scioglimento che si concretizza nel momento in cui si supera il termine statutariamente previsto per la decadenza della società, senza che i soci abbiano manifestato la volontà di procedere a una proroga<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Si ricordano le previsioni dell'articolo 2524, cod. civ..

<sup>2</sup> Si trovano ancora, come altre cause di scioglimento: la perdita del capitale prevista dall'articolo 2545-duodecies, cod. civ.; la riduzione del numero dei soci oltre il limite minimo previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 2522, cod. civ.; lo scioglimento per atto dell'Autorità di vigilanza, ex articolo 2545-septiesdecies, cod. civ..

<sup>3</sup> Si ricorda che, con la Riforma del diritto societario, la nuova stesura dell'articolo 2328 prevede, al comma 2, punto 13, che l'atto costitutivo debba indicare: "la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, decorso il quale il socio potrà recedere. Pertanto, non è più obbligatorio indicare una scadenza della società".

### Il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo

Si tratta di un fatto concreto e incontestabile, che non può essere supportato da motivazioni generiche, sul ricorrere dei presupposti<sup>4</sup> che giustificano la cessazione obbligatoria delle attività, bensì deve trovare un riscontro concreto nelle vicende della cooperativa.

### L'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea

Anche in tal caso si riscontra un'impossibilità oggettiva. Prima di riconoscere formalmente il ricorrere della causa, però, gli amministratori dovranno aver posto in essere ogni tentativo per il superamento del problema<sup>5</sup>.

### Le ipotesi previste dagli articoli [2437-quater](#) e [2473](#), cod. civ.

Le ipotesi in questione possono ricorrere allorché, in caso di recesso di uno o più soci, non sia possibile rimborsare agli stessi la quota di partecipazione, per cui, fallito ogni tentativo di ricapitalizzazione, scatta l'obbligo di procedere allo scioglimento della società<sup>6</sup>.

### La deliberazione dell'assemblea

Si ha, in tale caso, la delibera assembleare con cui i soci decidono di procedere allo scioglimento volontario anticipato, nominando il liquidatore e attribuendogli i relativi poteri. Tale delibera determina una modifica volontaria dello statuto sociale e, pertanto, deve avvenire alla presenza di un notaio, ai sensi degli articoli [2436](#) e [2480](#), cod. civ.<sup>7</sup>.

### Le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto

Tale fattispecie può ricorrere solo nel caso in cui l'atto costitutivo o lo statuto contengano la previsione di ulteriori cause di scioglimento, specificamente indicate dai soci<sup>8</sup>. In tal caso, è importante determinare chiaramente la competenza dell'assemblea alla decisione o all'accertamento delle suddette cause.

---

<sup>4</sup> Non è, quindi, possibile riferirsi genericamente al conseguimento dello scopo mutualistico o a "crisi di mercato" per giustificare il mancato raggiungimento. Bisogna che la posizione dell'ente sia oggettivamente riscontrabile (ad esempio, una cooperativa edilizia che ha assegnato gli alloggi a tutti i soci e che non ha futuri programmi, ovvero una cooperativa di lavoro che ha perso le commesse e che non ha più prospettive di collocamento a breve termine dei soci lavoratori).

<sup>5</sup> Dovranno risultare agli atti della cooperativa i vari tentativi di convocazione dei soci, con assemblea deserta e una valutazione, da parte degli amministratori, delle motivazioni che portano all'insanabile contrasto all'interno della compagine societaria, ovvero al disinteresse dei soci a partecipare alla vita sociale, situazioni che, impedendo l'esercizio dell'attività amministrativa (approvazione bilanci, rinnovo cariche, etc.) non consentono la prosecuzione della società.

<sup>6</sup> Il richiamo ai 2 articoli si riferisce rispettivamente alle Spa o Srl (e alle cooperative che ne adottino le rispettive norme).

<sup>7</sup> Anche in questo caso la fonte normativa varia a seconda che si verta di Spa o Srl.

<sup>8</sup> L'individuazione delle cause è demandata alla libera iniziativa dei soci di prevedere particolari fattispecie: ad esempio, al mancato raggiungimento di *quorum* assembleari ovvero al venire meno degli amministratori o della rappresentanza di alcune categorie di soci in presenza di uno scopo mutualistico diversificato, etc..

### Le altre cause previste dalla legge: la perdita del capitale sociale

L'azzeramento del capitale sociale costituisce causa di scioglimento ex [articolo 2545-duodecies](#), cod. civ.. In questo caso gli amministratori debbono convocare tempestivamente l'assemblea, perché determini il ripianamento della perdita ovvero lo scioglimento volontario anticipato.

### Il venire meno del numero minimo dei soci

Un'ulteriore causa di scioglimento è prevista in caso di mancato ripristino del numero minimo dei soci della cooperativa<sup>9</sup>. Tale numero varia a seconda della composizione della platea sociale e dell'attività svolta<sup>10</sup>.

### Lo scioglimento per atto dell'Autorità di vigilanza

Le società cooperative possono, infine, essere sciolte, prescindendo dalla volontà dei soci, con atto dell'Autorità di vigilanza, mediante un decreto adottato, in caso di gravi irregolarità insanabili, riscontrate in sede di revisione o ispezione<sup>11</sup>, dal Mimit, al quale compete la vigilanza sulle società cooperative.

### La procedura di scioglimento

Esaminate le cause possibili di scioglimento di una cooperativa, si può procedere con l'esame nel dettaglio della procedura da seguire per lo scioglimento.

Affinché l'assemblea dei soci possa deliberare lo scioglimento volontario anticipato della cooperativa e la messa in stato di liquidazione, dovranno esserne verificati i *quorum* costitutivi e deliberativi in sede straordinaria, procedendo poi alla redazione del relativo verbale, ai sensi del combinato disposto<sup>12</sup> degli articoli [2436](#) e [2545-novies](#), cod. civ..

Dal momento dell'assunzione della delibera di liquidazione, alla denominazione sociale, dev'essere aggiunta l'indicazione "*in liquidazione*"<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> L'articolo 2522, comma 3, cod. civ., prevede: "Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione".

<sup>10</sup> Il numero minimo dei soci è variabile sia per gli aspetti costitutivi (3 soci persone fisiche, 9 in presenza di una persona giuridica, 3 nei consorzi di cooperative, 200 per una BCC) sia per il godimento di particolari agevolazioni (18 per le cooperative edilizie iscritte all'albo relativo), ma il venire meno di quest'ultimo limite provoca la decadenza dal trattamento di favore e non lo scioglimento dell'ente.

<sup>11</sup> Si ricorda che, nell'ambito dell'autogoverno del movimento cooperativo, tutte le cooperative sono soggette ai controlli (revisioni cooperative) effettuati periodicamente dalle stesse associazioni nazionali di rappresentanza cui aderiscono ovvero alle verifiche (ispezioni straordinarie) del Ministero vigilante.

<sup>12</sup> Si ricorda che l'articolo 2545-novies, cod. civ., prevede l'applicazione dell'articolo 2436, cod. civ., alle delibere assembleari delle cooperative, che comportino modifiche statutarie, e quindi la verbalizzazione dell'assemblea da parte di un notaio con l'indicazione dei successivi adempimenti in capo allo stesso.

<sup>13</sup> L'articolo 2487-bis, comma 2, cod. civ., recita: "Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione".

Diversa è, invece, la fattispecie in cui il verificarsi di una causa di scioglimento prescinde dalla volontà dei soci, che ne sono informati dagli amministratori. In tal caso non possono fare altro che prendere atto di quanto è già avvenuto, nominando un liquidatore<sup>14</sup>. In questo caso, è possibile rilevare come le previsioni normative sulle procedure da seguire differiscano a seconda del modello di *governance* adottato.

### Scioglimento nelle cooperative che adottano le norme sulle Spa

Le cooperative che adottano le norme sulle Spa sono disciplinate dalle previsioni tipiche di questa forma societaria in ordine alla nomina dei liquidatori<sup>15</sup>, che deve, pertanto, essere effettuata necessariamente in assemblea straordinaria, alla presenza di un notaio.

### Scioglimento delle cooperative che adottano le regole delle Srl

Quanto invece alle Srl - e alle cooperative che, ricorrendone i presupposti<sup>16</sup>, ne adottino le regole - il Legislatore della riforma ha voluto chiedere unicamente che, ai sensi dell'[articolo 2487](#), cod. civ., la delibera assembleare di nomina e revoca dei liquidatori sia adottata "con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto"<sup>17</sup>, senza alcun riferimento alla presenza di un notaio, diversamente dal richiamo operato dall'[articolo 2480](#), cod. civ., per quanto attiene alle assemblee che deliberino modifiche statutarie.

Questa novella normativa della riforma è stata oggetto di vari approfondimenti, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che hanno ormai portato a un consolidato orientamento per l'ammissibilità di una procedura di scioglimento, che, nei casi previsti, può non richiedere la presenza del notaio.

In tal senso, è possibile tenere presente:

- una massima del notariato del Triveneto<sup>18</sup> del 2004;

<sup>14</sup> Ma senza modificare le previsioni statutarie in ordine al numero e ai poteri dei liquidatori né introdurre previsioni in deroga alla disciplina codicistica.

<sup>15</sup> L'articolo 2365, comma 1, cod. civ., prevede che "L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza", mentre l'articolo 2375, comma 2, cod. civ., recita: "Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio".

<sup>16</sup> Si ricorda che, l'articolo 2519, comma 2, cod. civ., in deroga alla disciplina generale enunciata nel comma 1, secondo cui alle cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Spa, recita: "L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla Srl nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a 20, ovvero con un attivo dello Stato patrimoniale non superiore a un milione di euro". Inoltre, l'articolo 2522, comma 2, cod. civ., prevede che: "Può essere costituita una società cooperativa da almeno 3 soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della Srl; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici".

<sup>17</sup> L'articolo 2479-bis, cod. civ., prevede che per le modifiche statutarie: "Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea ... è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta ... con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale".

<sup>18</sup> Il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, ha emanato la massima J.A.4, "Forme della nomina dei liquidatori", 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05: "Esclusivamente per le Srl le delibere di nomina e revoca dei liquidatori, e comunque tutte le decisioni riguardanti gli argomenti di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, articolo 2487, cod. civ., devono essere adottate con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto ma non anche con le forme previste per adottare dette modifiche. Di conseguenza il verbale che raccoglie dette decisioni può anche non rivestire la forma dell'atto pubblico".

- un documento del giugno 2011 dell'Irdcec; e
- uno studio del Notariato approvato dalla Commissione studi d'impresa nel novembre 2011<sup>19</sup>.

Da ultimo, si rileva il conforme parere espresso nel 2014 dal Ministero vigilante<sup>20</sup>, che, nel richiamare i citati orientamenti dottrinali e facendo proprio quello espresso dal documento dell'Irdcec, si è pronunciato per l'ammissibilità della procedura, analizzando le cause di scioglimento e fornendo indirizzi operativi alle CCIAA. Si è dato, così, origine a una procedura semplificata.

### Descrizione della procedura semplificata di scioglimento di una cooperativa

Si può passare, così, alla descrizione, nelle sue 3 fasi fondamentali, della procedura semplificata di scioglimento delle cooperative che hanno adottato lo schema di *governance* delle Srl.

#### Fase 1 – Delibera del CdA

Con propria delibera, da formalizzare e depositare tempestivamente presso il Registro Imprese, il CdA prende atto del verificarsi di una causa di scioglimento (si veda *fac-simile* successivo);

#### Fase 2 – Assemblea<sup>21</sup>

Gli amministratori convocano l'assemblea, nel corso della quale informano i soci della sopravvenuta causa di scioglimento.

L'assemblea nomina il liquidatore senza attribuzioni diverse da quanto previsto dallo statuto<sup>22</sup> (si veda *fac simile* successivo).

---

<sup>19</sup> Nello studio n. 186-2011/I del Consiglio nazionale del Notariato, che analizza approfonditamente la gestione dell'impresa nella fase della liquidazione, relativamente all'intervento del notaio, in una nota a margine vengono svolte alcune considerazioni, evidenziando che: "per le Spa, pur non ritenendosi che la deliberazione di semplice nomina e revoca degli amministratori possa considerarsi modifica statutaria e quindi essere assoggettata al controllo di legalità ex articolo 2346, cod. civ. ... pare potersi evincere una precisa indicazione in ordine alla necessità dell'intervento notarile", mentre, invece, tale necessità non viene indicata "per la Srl ... essendo venuta meno la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria ed essendo previsto l'intervento del notaio dal solo articolo 2480, norma non richiamata dall'articolo 2487 che fa espresso riferimento alle sole maggioranze necessarie per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto". Tuttavia, "quando la deliberazione dei soci incide sull'ambito dei poteri spettanti ai liquidatori la stessa viene in ogni caso a modificare le regole organizzative della società, con la conseguenza che la verbalizzazione notarile e il successivo controllo sarebbero in tal caso necessari anche e prescindere dal richiamo diretto all'articolo 2436, cod. civ."

<sup>20</sup> Con parere protocollo n. 94215/2014 (interamente scaricabile dal sito istituzionale), il Mise, ora Mimit, ha pienamente condiviso il seguente passaggio, tratto dal documento Irdcec n. 11/2011: "è da considerarsi legittima la delibera assembleare mediante la quale sono nominati i liquidatori di una Srl, senza l'ausilio di un notaio, in tutti i casi di scioglimento previsti dall'articolo 2484, cod. civ. che non rappresentino un'espressione della volontà dei soci tesa a modificare l'atto costitutivo societario. Volendo quindi tracciare una linea interpretativa, si potrebbe concludere propendendo per la non obbligatorietà di verbalizzazione notarile estensibile anche alle delibere di nomina dei liquidatori, nelle quali siano inserite precisazioni e particolarizzazioni circa i poteri agli stessi attribuiti, rispetto a quanto ordinariamente stabilito dalle norme civilistiche. Al contrario, laddove la delibera di nomina dei liquidatori intervenga successivamente, rispetto a quanto già oggetto di particolare e specifica definizione statutaria, con riferimento alle attribuzioni e ai poteri spettanti ai liquidatori, al fine di modificarne i contenuti, allora senza alcun dubbio si renderà obbligatorio il ricorso alla verbalizzazione notarile. Ugualmente si deve concludere per l'obbligatorietà di ricorso all'intervento del notaio, laddove l'assemblea dei soci deliberi la messa in liquidazione volontaria della società, ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 6), cod. civ.. In tale caso specifico, infatti, non operano cause di scioglimento, tali da generare ex lege lo scioglimento e messa in liquidazione della società".


<sup>21</sup> Si ricorda che per le Srl non è prevista la distinzione in assemblea ordinaria e straordinaria.

<sup>22</sup> Diversamente, configurandosi una modifica statutaria, si renderebbe necessaria la verbalizzazione da parte di un notaio.

### Fase 3 – Bilancio finale di liquidazione e cancellazione della cooperativa

Una volta ultimata la liquidazione, il liquidatore redige il bilancio finale di liquidazione e il relativo piano di riparto, che può alternativamente:

- depositare presso il Registro Imprese e, trascorsi i 90 giorni per la formazione della tacita approvazione dei soci, depositare anche l'istanza di cancellazione della cooperativa;
- fare approvare all'unanimità da un'assemblea totalitaria e depositare contestualmente verbale di assemblea, bilancio e istanza di cancellazione senza dovere attendere la formazione del tacito assenso.

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
|    | <a href="#">Preleva il documento</a> | <b>Fac-simile - Delibera del CdA di accertamento di una sopravvenuta causa di scioglimento</b> |
| <p>Società cooperativa .....</p> <p>Sede in .....</p> <p>Iscritta alla CCIAA di ..... Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese .....</p> <p><b>Verbale della riunione del CdA del .....</b></p> <p>Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza della riunione il Presidente Sig. ...., il quale accerta la regolare convocazione della stessa nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente sul seguente</p> <p style="text-align: center;"><b>Ordine del giorno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accertamento del ricorrere di una causa di scioglimento della società cooperativa</li> <li>- conseguente convocazione dell'assemblea per i necessari adempimenti</li> <li>- varie ed eventuali</li> </ul> <p>Risultano presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il CdA: .....</li> <li>- per il collegio sindacale/sindaco unico: (se nominato) .....</li> </ul> <p>Il presidente, nel dichiarare aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, invita i presenti a nominare un Segretario. L'incarico viene assunto da .....</p> <p>Il presidente richiama l'attenzione degli amministratori sull'attuale situazione della cooperativa e invita il Consiglio a prendere atto della ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa per<sup>23</sup> (indicare la causa).....</p> <p>Premesso quanto sopra, dopo un breve dibattito, durante il quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate negli interventi, il CdA<sup>24</sup> all'unanimità</p> <p style="text-align: center;"><b>Delibera</b></p> <p>1. di prendere atto e accertare l'avvenuto verificarsi di una causa di scioglimento della cooperativa come rappresentato dal Presidente</p> |                                      |  |

<sup>23</sup> Indicare quale delle cause di scioglimento è ricorrente:

1. per decorrenza del termine della società (articolo 2484, comma 1, n. 1, cod. civ.);
2. per il conseguimento dell'oggetto sociale, o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (articolo 2484, comma 1, n. 2, cod. civ.);
3. per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea (articolo 2484, comma 1, n. 3, cod. civ.);
4. per il verificarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 2473, cod. civ. (articolo 2484, comma 1, n. 5, cod. civ.);
5. per la perdita totale del capitale sociale (articolo 2545-*duodecies*, cod. civ.);
6. per mancata integrazione entro l'anno del numero dei soci inferiore al minimo di legge (articolo 2522, comma 3, cod. civ.).

<sup>24</sup> Nel caso sia stato nominato l'organo di controllo inserire la dicitura "acquisito il conforme parere dell'organo di controllo".



2. di convocare l'assemblea dei soci per il giorno ..... affinché siano assunte le opportune deliberazioni in ordine a:

- a) determinazione del numero e nomina dei liquidatori;
- b) definizione dei poteri e delle attribuzioni loro affidate;
- c) criteri di svolgimento della liquidazione.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro avendo chiesto la parola sulle varie ed eventuali, il presidente dichiara sciolta la riunione del CdA alle ore ....., previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

*Il Presidente*

*Il Segretario.....*



[Preleva il documento](#)

**Fac-simile - Delibera Assembleare di comunicazione del verificarsi di una causa di scioglimento e conseguente nomina del liquidatore**

Società cooperativa .....sede in ....., Iscritta alla CCIAA di ..... Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese .....

### Verbale di assemblea

L'anno ..... nel mese di ..... il giorno ..... alle ore.....in..... presso ..... si riunisce l'assemblea dei soci.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. ...., in qualità di ....., funge da segretario il Signor .....

Il presidente accerta la regolare convocazione della stessa nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente sul seguente:

### Ordine del giorno

1. Comunicazione del presidente in ordine al verificarsi di una causa di scioglimento per la cooperativa<sup>25</sup> per ....(indicare la causa).....
2. Determinazione del numero e nomina dei liquidatori
3. Definizione dei poteri e delle attribuzioni loro affidate
4. Criteri di svolgimento della liquidazione
5. Varie ed eventuali

Risultano presenti:

- per il CdA: .....
- per il collegio sindacale/sindaco unico: (se nominato) .....
- il revisore legale: (se nominato) .....
- sono altresì presenti i soci Sigg.i .....

e rappresentati, per deleghe, acquisite agli atti sociali, previo controllo della loro regolarità da parte del presidente dell'assemblea, i soci, Sigg.i ..... per un totale di ..... soci su .....

Il presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea nel rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sull'ordine del giorno.

<sup>25</sup> Indicare quale delle cause di scioglimento è ricorrente:

1. per decorrenza del termine della società (articolo 2484, comma 1, n. 1, cod. civ.);
2. per il conseguimento dell'oggetto sociale, o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (articolo 2484, comma 1, n. 2, cod. civ.);
3. per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea (articolo 2484, comma 1, n. 3, cod. civ.);
4. per il verificarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 2473, cod. civ. (articolo 2484, comma 1, n. 5, cod. civ.);
5. per la perdita totale del capitale sociale (articolo 2545-*duodecies*, cod. civ.);
6. per mancata integrazione entro l'anno del numero dei soci inferiore al minimo di legge (articolo 2522, comma 3, cod. civ.).



Il presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, rappresenta l'avvenuto verificarsi di una causa di scioglimento della società, in particolare<sup>26</sup>:

..... (indicare la causa).....

Il presidente evidenzia altresì che, nel corso di una riunione del CdA - il cui verbale è stato già depositato presso il Registro Imprese - contestualmente all'accertamento del verificarsi della suddetta causa di scioglimento, l'Organo amministrativo ha deliberato di procedere alla convocazione della presente assemblea, per l'adozione delle determinazioni di cui all'ordine del giorno, conformemente alle previsioni della normativa vigente. Quanto alle modalità di svolgimento della liquidazione, il presidente fa rinvio, in quanto applicabili alla cooperativa, alle disposizioni di legge in vigore per le Srl.

Premesso quanto sopra, dopo un breve dibattito, durante il quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate negli interventi, l'assemblea, all'unanimità (o a maggioranza: in tal caso individuare i votanti)

### Delibera

che i criteri di svolgimento della liquidazione saranno quelli previsti dallo statuto e dalla normativa vigente per le Srl. L'assemblea delibera inoltre di nominare, liquidatore, il Signor ..... al quale è riconosciuto un compenso di ..... euro<sup>27</sup>

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore ....., previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente.....Segretario.....

**Master di specializzazione**

 **Euroconference**

Diretta web dal 21 febbraio

# GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA

Curatore, commissario liquidatore e attestatore

---

**Corso abilitante per l'iscrizione nel nuovo albo Gestori della Crisi, tenuto dal Ministero di Giustizia**  
Percorso Formativo di 44 ore che permette l'iscrizione all'Albo dei Gestori della Crisi ai sensi dell'art. 365 del D.Lgs. 14/2019, nel rispetto del D.M. 202/2014, del D.M. 75/2022 e delle Linee Guida emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura e tenendo conto della Circ. del Ministero della Giustizia n. 45/2023.

**OFFERTA ADVANCE valida fino al 31.01.2023**  
**€ 490 + IVA** anziché € 1.000 + IVA  
Quota non cumulabile con sconto Privilege e altre iniziative in corso

[ACCEDI AL SITO](#)

Per partecipare alla sede Web, è necessario disporre di un computer personale con webcam e audio perfettamente funzionanti

<sup>26</sup> Specificare più nel dettaglio le ragioni che portano allo scioglimento dell'ente e l'operato degli amministratori.

<sup>27</sup> Ovvero, "che porterà a conclusione il presente mandato a titolo gratuito".

## Cooperative e dintorni n. 58/2023

# Il capitale sociale nelle società cooperative

Romano Mosconi – economista e giurista d'impresa

*Come risaputo, la società cooperativa gode della caratteristica di essere una società a capitale variabile, con la conseguenza che nell'atto costitutivo non è prevista, quale elemento costitutivo, l'indicazione dell'importo versato dai soci, né è prevista la determinazione di un importo minimo per la costituzione della società. La legge, però, detta l'importo minimo di capitale sociale di cui si deve fare carico ciascun socio (in genere 25 euro), prevedendo poi statutariamente l'indicazione dell'ammontare della quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, solo se la quota è ripartita in azioni, il loro valore nominale. La necessità di tale ultima specificazione ha fatto nascere non poche interpretazioni non coerenti con la disciplina dettata dal codice, per cui ancora oggi si rende necessario approfondire la problematica e dare un'indicazione di chiarezza in merito.*

## La quota di capitale sociale

Ai sensi dell'[articolo 2521](#), cod. civ., l'atto costitutivo di una cooperativa deve indicare:

*“la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale”.*

Ne segue che qualunque sia la somma versata, ciascun socio avrà sempre soltanto una quota, il cui valore potrà variare fra un minimo e un massimo fissati per legge. Tale determinazione riguarda anche il caso in cui la quota sia composta da azioni, nel qual caso, tenuto conto delle caratteristiche del titolo, dovrà essere indicato anche il valore nominale delle azioni che compongono la quota. A tali considerazioni si deve aggiungere quanto disposto dall'[articolo 2524](#), cod. civ., in base al quale (commi 1 e 2) *“il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito”* e

*“nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo”.*

Tenuto, però, conto del possibile diverso rinvio alle disposizioni dettate per le Srl e per le Spa, ai sensi dell'[articolo 2519](#), cod. civ., si è dovuto registrare spesso l'insorgenza di una disputa dottrinale (peraltro mai finita) riguardo alla composizione del capitale delle società cooperative, che alcuni vorrebbero assolutamente composto da azioni per quelle cooperative che aderiscono alla disciplina della Spa.

Come risaputo, la diversa disciplina di riferimento alle società di capitale che può essere applicata è finalizzata non tanto a individuare una diversa natura giuridica, quanto, piuttosto, una diversa modalità di *governance*, più appropriata alla dimensione più o meno rilevante della base sociale. In tal senso appare, quindi, totalmente priva di fondamento la teoria che vorrebbe ripartito obbligatoriamente in azioni il capitale della cooperativa che si riferisce alla disciplina delle Spa.

Infatti, tale erroneo indirizzo di pensiero tradisce il presupposto giuridico che attribuisce all'azione la funzione propria di un titolo destinato alla possibile circolazione da un soggetto all'altro, fino ad arrivare alla formazione di un possibile mercato del titolo considerato. Non a caso, in tempi recenti si era tentato proprio di ipotizzare un mercato delle azioni delle cooperative, anche se inizialmente riferito solo alle azioni dei soci finanziatori.

Considerato che tale caratteristica condiziona tutto il successivo ragionamento, si deve considerare più corretta la posizione, peraltro largamente prevalente fra gli operatori del diritto cooperativo, in base alla quale in tutte le cooperative il capitale, composto generalmente da quote, una per ciascun socio, del valore minimo di 25 euro, può essere composto contemporaneamente e indifferentemente da quote e azioni, generalmente, ma non obbligatoriamente, le prime per i soci cooperatori e le seconde per i soci sovventori, di partecipazione, finanziatori, etc..

Comunque, nelle cooperative che aderiscono alla disciplina della Spa e che volessero ricercare la formazione di un mercato, regolamentato o meno, all'interno del quale prevedere la circolazione del proprio titolo, anche il capitale sociale dei soci cooperatori potrebbe essere costituito da quote composte da azioni. Tale determinazione, però, e tale aspetto deve trasparire in tutta la sua rilevanza e dovrà essere la conseguenza di una libera scelta dell'assemblea dei soci e non anche la conseguenza di un obbligo che non compare in alcuna parte della disciplina codicistica delle società cooperative, e, al contempo, a margine di tale scelta, dovranno essere fissati rigidi parametri per il trasferimento delle azioni, considerato che, ai sensi dell'[articolo 2532](#), cod. civ., non essendo consentito il recesso parziale, allo stesso modo non è consentito il trasferimento parziale della quota posseduta dal socio, anche quando costituita da azioni, fatta eccezione per la cessione di azioni fra 2 soci già titolari di una quota composta da azioni, che comunque permetta a ciascuno di far salvo l'importo minimo posseduto, come fissato dalla legge.

### L'incremento della quota di capitale sociale e la sua variabilità

L'[articolo 2524](#), cod. civ., rinvia, infatti, direttamente a quanto disposto per le Spa dall'[articolo 2438](#) ss., cod. civ.. Partendo da questo presupposto, e ricordando che le società cooperative si caratterizzano per

la variabilità del capitale sociale, è inevitabile che un eventuale aumento del capitale realizzato con la deliberazione dell'assemblea straordinaria debba a ogni modo essere coordinato con i principi generali della mutualità.

Nonostante ciò, viene ammessa la possibile deliberazione di aumento del capitale sociale con modificazione dell'atto costitutivo allo stesso modo di come avviene per le Spa, ammettendo che tale ipotesi possa affiancarsi in termini complementari a quelle ordinariamente previste dalla normativa generale delle cooperative.

Tornando al rinvio formulato dall'[articolo 2524](#), cod. civ., occorre rilevare come l'[articolo 2438](#), comma 1, cod. civ., legghi la possibilità di aumentare il capitale sociale alla condizione che le azioni precedentemente emesse siano interamente liberate.

Nel caso in cui tale condizione non venga rispettata, saranno gli amministratori a rispondere degli eventuali danni causati ai soci e/o a terzi, anche se restano comunque validi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione dell'articolo 2438, comma 1, cod. civ..

È bene ricordare, comunque, che nelle Spa, al cui modello si sta facendo riferimento, non esiste alcun obbligo di sottoscrizione degli aumenti di capitale da parte dei soci, bensì solo la possibilità, per questi, di difendere la loro posizione nel capitale sociale, facendo valere il diritto di opzione garantito dall'[articolo 2441](#), cod. civ., in sede di aumento del capitale sociale.

Ritenendo che quanto appena considerato per le Spa sia applicabile alle società cooperative, e non rilevando alcun contrasto con le specifiche disposizioni delle norme speciali, è necessario ricordare che una responsabilità patrimoniale dei soci di cooperativa eccedente la quota inizialmente sottoscritta può essere prevista solo statutariamente. Tenuto conto di quanto appena illustrato, appare chiaro che l'ammissibilità dell'adesione obbligatoria dei soci a un'eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale vanificherebbe le conclusioni a cui si è appena giunti.

Per tali motivi, l'applicabilità delle norme relative alle Spa impone di estendere alle cooperative il principio che, una volta effettuato il conferimento, la permanenza in società non può essere condizionata a conferimenti ulteriori.

In questo senso si è espressa in termini assai precisi la Corte di Cassazione, da ultimo, con la sentenza n. 18218/2006<sup>1</sup>. Gli aumenti di capitale, quindi, non possono essere imposti ai soci neppure in virtù

---

<sup>1</sup> La deliberazione con cui l'assemblea di una società cooperativa a responsabilità limitata, anziché disporre un aumento di capitale in senso proprio, con conseguente sottoscrizione facoltativa dei soci, eleva la quota sociale, imponendone - in contrasto con il combinato disposto degli articoli 2521 e 2532, comma 2, cod. civ., a tenore del quale va esclusa la necessaria uguaglianza delle quote - la sottoscrizione per la relativa entità, pena l'espulsione del socio in caso di mancato adeguamento a essa della partecipazione, deve ritenersi nulla, a norma dell'articolo 2379, cod. civ., e non già annullabile, integrando una deviazione dallo scopo essenziale del rapporto societario, in quanto la permanenza nella

dell'obbligo di eseguire prestazioni accessorie. Infatti, in base a quanto dispone l'[articolo 2345](#), cod. civ., le prestazioni accessorie possono essere richieste solo se l'atto costitutivo prevede tale tipo di prestazione, definendone il contenuto, la durata, le modalità di svolgimento, nonché le sanzioni in caso di inadempimento del socio.

In altre parole, nessuna delle ipotesi indicate consente di imporre la sottoscrizione di un aumento di capitale, che, pertanto, può essere attuata solo se esiste una conforme e autonoma manifestazione di volontà dei singoli soci. In tal senso, se al voto non fa seguito il versamento delle somme deliberate, la deliberazione assembleare che decide l'aumento di capitale non è vincolante neppure per gli stessi soci che l'hanno votata.

Si può affermare, così, il principio generale che, qualora una deliberazione abbia a oggetto l'imposizione di un aumento di capitale ai soci, tale imposizione deve ritenersi inefficace e i soci non hanno alcun obbligo di attenervisi.

A fronte di tale tesi ci si è chiesti se, tuttavia, fosse possibile realizzare di fatto un aumento di capitale procedendo a un aumento della quota individuale minima sottoscritta da ciascun socio, attuando l'aumento in parola attraverso una modifica dell'atto costitutivo deliberata dall'assemblea straordinaria. Anche tale ipotesi è stata, però, negata dalla Corte di Cassazione, che ha ribadito come anche la modalità indiretta di aumento del capitale sociale non sia vincolante per i soci già presenti nella cooperativa, bensì vincoli solamente i soggetti che venissero ammessi successivamente.

Il socio che non voglia sottoscrivere l'ulteriore somma richiesta può, quindi, rifiutarsi, senza che con tale comportamento si determinino le premesse per la perdita della qualità di socio.

La Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito che tale caso non rientra nell'ipotesi di inadempimento del contratto sociale, prevista quale motivo per l'esclusione del socio ai sensi del rinvio all'[articolo 2286](#), cod. civ., formulato dall'[articolo 2531](#), cod. civ..

È possibile, così, sintetizzare con i termini usati dalla Suprema Corte:

*“una volta effettuato l'originario conferimento, la permanenza in società non può essere condizionata a conferimenti ulteriori”*

e

*“non può il rapporto sciogliersi relativamente a un socio (di cooperativa) se non per ragioni che si riconducono alla determinazione del soggetto o come volontà o come responsabilità”.*

---

società non può essere condizionata a ulteriori conferimenti, oltre quello originario, e il rapporto medesimo non può sciogliersi limitatamente a un socio, se non per ragioni che, a parte la morte, siano riconducibili alla volontà (recesso) o alla responsabilità (esclusione) del soggetto.

Infine, può essere opportuno rilevare che anche il Legislatore è sempre apparso coerente con la linea di pensiero appena esposta. Infatti, ogni qual volta è stata emanata una legge che ha incrementato l'importo minimo *pro capite* necessario per partecipare a una cooperativa (si vedano articoli [3](#) e [21](#), L. 59/1992), le cooperative già costituite alla data di emanazione della legge, e quindi i loro soci, sono state sempre esonerate dal corrispondente obbligo di adeguamento.

### L'acquisto di azioni proprie

A integrazione di quanto già illustrato in merito al funzionamento degli apporti di nuovi soci finanziatori nella cooperativa, appare necessario trattare il tema dell'acquisto di azioni proprie ([articolo 2529](#), cod. civ.), finora apparso come del tutto marginale, ma che con l'istituzione dei soci sovventori, dei soci di partecipazione e dei finanziatori in genere ([articolo 2526](#), cod. civ.), e con la possibilità di emissione di nuovi strumenti finanziari partecipativi, assume nuova rilevanza, soprattutto tenendo presente l'esigenza di garantire una maggiore elasticità di rapporto fra cooperativa e soci finanziatori.

La procedura di acquisto di azioni proprie viene vista, infatti, come una possibile modalità di interruzione del rapporto fra socio finanziatore e cooperativa, senza ricorrere al recesso o all'esclusione, o come possibilità di riduzione parziale dell'intervento del socio finanziatore, senza dovere determinare, quindi, un'interruzione del rapporto. Tale possibilità, disciplinata dall'articolo 2529, cod. civ., è attuata attraverso l'utilizzo di utili distribuibili o di riserve disponibili e, quindi, applicabile anche alle cooperative a mutualità non prevalente.

Condizione insuperabile di garanzia per i terzi, per procedere a tale operazione, è rappresentata dal riscontro del rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società, che dev'essere superiore a 1/4 ([articolo 2545-quinquies](#), ultimo comma, cod. civ.), realizzando così una condizione di solidità patrimoniale e di solvibilità dell'impresa cooperativa di totale sicurezza, in grado, in tale modo, di garantire che la consistenza patrimoniale della stessa non venga surrettiziamente abbattuta.

L'operazione descritta si presenta di particolare interesse per le cooperative a mutualità non prevalente, causa l'ordinaria possibilità di costituzione di riserve disponibili, ma non deve considerarsi esclusa per quelle in cui la mutualità prevale ai sensi degli articoli [2512](#), [2513](#) e [2514](#), cod. civ.. Infatti, considerando che il richiamo alla disponibilità delle riserve potrebbe fare sorgere perplessità in relazione alla presenza delle riserve indivisibili, è necessario chiarire che, contrariamente a quanto ipotizzabile a prima vista, non esiste alcun contrasto fra le 2 previsioni legislative. L'eventuale utilizzo delle riserve

non appare, infatti, finalizzato a una loro distribuzione, bensì alla copertura della riduzione del patrimonio sociale che si determina attraverso la procedura dell'acquisto di azioni proprie.

Unico e preciso vincolo che tale procedura incontra appare la necessità che il rimborso delle azioni avvenga sempre per il valore nominale (eventualmente rivalutato per le azioni di sovvenzione) delle azioni acquistate. Un eventuale diverso comportamento determinerebbe, infatti, una distribuzione surrettizia di utile, nonché una conseguente contravvenzione alla disposizione dell'indivisibilità delle riserve. Per tale motivo può apparire opportuno l'inserimento di tale condizione all'interno della clausola statutaria di previsione della descritta possibilità dell'acquisto di azioni proprie.

L'esposizione della disciplina in questione si completa con il richiamo delle norme del codice civile dettate per le Spa, applicabili a norma del rinvio contenuto nell'[articolo 2519](#), cod. civ.. Risultano, così, applicabili gli articoli [2357](#), con esclusione del comma 2, [2357-bis](#), con esclusione del comma 2, [2357-ter](#), con esclusione del comma 3, [2357-quater](#) e [2358](#), cod. civ..

### La liquidazione della quota e il rimborso delle azioni

Il socio receduto, o escluso, o gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota, tenuto conto delle risultanze del bilancio dell'esercizio in corso al momento della cessazione del rapporto. Accertata l'assenza di debiti del socio verso la cooperativa, il rimborso della quota viene in genere eseguito dalla società entro i 6 mesi successivi all'approvazione del bilancio stesso.

In funzione delle risultanze del bilancio di esercizio e, in particolare, in caso di perdite da ripianare, il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto sono, altresì, tenuti, per i 2 anni successivi alla data in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, alla corresponsione dei conferimenti dovuti, ma ancora non versati alla cooperativa e, per lo stesso periodo, restano responsabili, nei limiti dell'ulteriore ed eventuale quota sussidiaria determinata nell'atto costitutivo, per le obbligazioni precedentemente contratte dalla società.

La liquidazione, salvo diversa disposizione, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, nel caso in cui, essendo stato versato, sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale. Nel caso, invece, in cui il sovrapprezzo sia stato destinato ad aumento delle riserve, la restituzione ai soci cooperatori è ammessa solamente per le cooperative a mutualità non prevalente che prevedono la divisibilità delle riserve, considerato che nelle cooperative a mutualità prevalente continuerà ad applicarsi la disposizione dell'[articolo 2514](#), comma 1, lettera c), cod. civ., che prevede il divieto di distribuzione ai soci cooperatori delle riserve in caso di scioglimento del rapporto sociale.



## Cooperative e dintorni n. 58/2023

# Le fideiussioni dei soci di cooperativa

Valerio Sangiovanni – avvocato e Rechtsanwalt

*Le fideiussioni sono tipologie di garanzie molto richieste dalle banche. Esse vengono rilasciate frequentemente dai soci, anche di società cooperative. Non sempre, però, vi è la piena consapevolezza degli stringenti vincoli che derivano dalla sottoscrizione di una fideiussione. Per questo ne viene analizzata, nel presente articolo, la disciplina legislativa, con particolare riferimento al caso in cui il ruolo di fideiussore viene assunto dal socio di cooperativa. Verrà analizzata, poi, la possibilità di ottenere l'estinzione della fideiussione.*

### Introduzione

Le garanzie si distinguono tradizionalmente in reali (pegno e ipoteca) e personali (fideiussione). Le garanzie reali presuppongono l'esistenza di un bene, che viene vincolato a garanzia del soddisfacimento del creditore. Se, però, il soggetto, cui è richiesta la garanzia, non dispone di particolari beni immobili (per ipoteca) oppure di strumenti finanziari (per il pegno), rimane quale unica forma possibile di garanzia quella personale, ossia la fideiussione.

La fideiussione è particolarmente diffusa nella prassi anche per la facilità della sua costituzione, essendo sufficiente firmare una semplice dichiarazione, rivolta al creditore, con la quale ci si dichiara garanti riguardo all'estinzione del debito. I soggetti che rilasciano fideiussioni si lasciano ricondurre a 2 categorie principali: i familiari a beneficio di altri familiari e i soci a beneficio della società.

Fra i soggetti cui può essere chiesto di rilasciare fideiussioni a vantaggio delle banche rientrano anche i soci delle società cooperative, nell'interesse della società medesima. Si tratta di una situazione frequente, soprattutto nelle società cooperative edilizie che necessitano di ingenti fondi (sotto forma di mutuo fondiario) per la realizzazione dei progetti immobiliari.

Le banche, per erogare finanziamenti alle società, pretendono dai soci delle garanzie e le fideiussioni rilasciate a favore delle banche rappresentano un significativo rischio per il fideiussore: se l'attività della cooperativa va male, infatti, in tal caso i soci rischiano di perdere il proprio patrimonio personale. La fideiussione aggiunge la persona del fideiussore, quale secondo debitore, al debitore principale rappresentato dalla cooperativa. La disposizione di riferimento è l'[articolo 2740](#), comma 1, cod. civ., secondo cui "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri".

Vi è, peraltro, una forma di tutela “quantitativa” del fideiussore, prevedendo la legge che “*la fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito*” ([articolo 1938](#), cod. civ.). Se, dunque, la fideiussione viene prestata, ad esempio, fino a 100.000 euro, il fideiussore rischia di perdere solo una parte del proprio patrimonio (assumendo che disponga di un patrimonio superiore). Tuttavia, si tratta pur sempre di patrimonio personale messo a repentaglio.

La Corte di Cassazione ha avuto occasione di occuparsi dell’indicazione della soglia massima per la quale viene rilasciata fideiussione in un caso concernente proprio una società cooperativa<sup>1</sup>. Un signore si era costituito fideiussore di una società cooperativa fino all’importo massimo di 4.350.000.000 delle allora lire. La fideiussione viene escussa dal creditore e il garante presenta opposizione, obiettando che il contratto di fideiussione indica l’importo massimo garantito (4.350.000.000), ma non specifica la valuta. La Cassazione, tuttavia, ritiene valida la pattuizione: vero è che non è indicata espressamente la valuta nel testo del contratto, ma in via d’interpretazione si può ricavare che si tratti di lire.

Nelle parti che seguono della presente trattazione vengono esaminate le varie fattispecie relative a particolari situazioni che riguardano il rilascio di una fideiussione, sia relative al permanere sia al cessare della fideiussione rilasciata.

### La cessazione della qualità di socio non estingue la fideiussione

Quando la fideiussione è rilasciata da un socio a favore della società cooperativa cui partecipa, la ragione di tale fideiussione è legata di norma al fatto che, essendo socio, questi ha interesse a che la società cooperativa venga finanziata dalla banca. Può, tuttavia, capitare che il socio esca dalla cooperativa, ponendo la questione se la cessazione della qualità di socio faccia venir meno la fideiussione.

In generale, la risposta a questa domanda è negativa.

La qualità di socio e la qualità di fideiussore sono diverse. Si tratta di 2 rapporti contrattuali distinti, che – fra l’altro – intercorrono con soggetti diversi:

1. il contratto di società intercorre fra i soci della cooperativa;
2. il contratto di fideiussione intercorre fra il socio della cooperativa e la banca.

Se, dunque, il socio cede la propria partecipazione nella società cooperativa (oppure recede dalla società), con ciò non si libera del rapporto di fideiussione. La fideiussione è legata al debito

<sup>1</sup> Cassazione n. 32504/2019.

sottostante, quello contratto dal debitore principale: finché il debito principale non è estinto, la fideiussione rimane in vita.

La giurisprudenza si è occupata in alcune occasioni delle conseguenze del venir meno della qualità di socio di cooperativa sul distinto contratto di fideiussione. Si può segnalare, in particolare, un caso affrontato dall'arbitro bancario finanziario (Abf)<sup>2</sup>.

### CASO

---

La fattispecie può essere illustrata come segue. Un signore diventa socio di una cooperativa edilizia finalizzata alla costruzione di immobili poi destinati all'acquisto da parte dei soci stessi. La società cooperativa riceve un mutuo fondiario e, in occasione del perfezionamento del mutuo, il socio rilascia fideiussione per la cooperativa. Successivamente, il socio si trasferisce in altra città e chiede e ottiene l'estromissione dalla società cooperativa. Ciò nonostante, l'ex socio si accorge - da una visura di una banca-dati finanziaria - di risultare ancora garante dei debiti della società cooperativa. Più precisamente, a seguito del frazionamento del mutuo, egli risulta garante di un altro socio della cooperativa. Al fine di ottenere la liberazione dalla fideiussione, l'ex socio si rivolge all'Abf.

L'Abf rigetta la domanda dell'ex socio di liberazione dalla fideiussione. Per giungere a questo risultato l'Abf analizza il complesso dei contratti che sono stati conclusi e la procedura che si è svolta fra i vari contraenti. Il contratto di mutuo stipulato dalla società cooperativa prevedeva che i garanti si costituissero fideiussori solidali nei confronti dell'intermediario per l'adempimento di tutte le obbligazioni della parte mutuataria o di chi dovesse a essa subentrare. L'ex socio era receduto dalla cooperativa, ma la relativa delibera nulla prevedeva in relazione ai pregressi obblighi assunti nei confronti della banca finanziatrice. Nell'atto di frazionamento non comparivano, infatti, clausole volte a determinare l'estinzione della garanzia prestata. Anzi, i fideiussori intervenuti all'atto di frazionamento (fra cui l'ex socio) avevano confermato, a beneficio della banca finanziatrice, tutte le garanzie fideiussorie originariamente concesse. Una persona fisica (nel cui interesse risulta garante l'ex socio) si era accollata una delle quote derivanti dal frazionamento, senza che fosse disposta la liberazione della cooperativa e dei garanti di questa (fra cui rientra l'ex socio), prevedendo il contratto di mutuo che, salva specifica dichiarazione scritta della banca, ex [articolo 1273](#), cod. civ., l'accollo non producesse la liberazione dell'originaria parte mutuataria. In conclusione, avendo l'accollo natura

---

<sup>2</sup> Abf, decisione n. 18755/2021, in [arbitrobancariofinanziario.it](#).

cumulativa e non liberatoria per il debitore originario e per i garanti, l'ex socio risultava ancora garante delle obbligazioni sussistenti in capo all'altro socio, a seguito dell'accollo da questi stipulato.

### L'indebitamento sopravvenuto della società come causa di estinzione della fideiussione.

#### La disposizione dell'articolo 1956, cod. civ.

Una volta che la fideiussione è stata firmata dal socio, è difficile riuscire a liberarsi da essa fintantoché il debito sottostante non è estinto.

Uno dei casi di estinzione della fideiussione si ha, però, nell'ipotesi prevista dall'[articolo 1956](#), cod. civ., secondo cui:

*il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.*

Con l'espressione di “*obbligazione futura*”, il Legislatore si riferisce, in questa sede, principalmente al caso delle aperture di credito, definite dalla legge come “*il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato*” ([articolo 1842](#), cod. civ.). Se la società cooperativa ha una linea di credito, il debito nei confronti della banca varia quotidianamente, a seconda delle somme che entrano sul conto oppure escono dal medesimo. È vero che l'apertura di credito, già per la sua definizione legislativa, implica un importo massimo dell'affidamento (c.d. accordato). Tuttavia, nei limiti di questo importo, il saldo debitore varia con ogni operazione che viene compiuta in entrata o in uscita.

Solo quando il conto verrà chiuso si sarà determinato in via definitiva il saldo debitore, che la cooperativa deve pagare alla banca. In caso di obbligazione futura, l'ammontare di quanto dovuto dal debitore principale e dai fideiussori non è stabilito *ex ante*. Ciò implica una particolare rischiosità per il garante. Si capisce, allora, per quale ragione l'articolo 1956, cod. civ., vieti al creditore di continuare a erogare credito al debitore principale, volendosi evitare che il fideiussore venga chiamato a rispondere di un debito eccessivo, maturato quando era chiaro che il debitore principale non poteva più pagare.

Più precisamente, l'articolo 1956, cod. civ., non vieta alla banca di continuare a erogare credito, ma prescrive che la banca debba raccogliere una “*speciale autorizzazione*” del fideiussore. Dovrà, infatti, emergere un'esplicita dichiarazione del fideiussore, con la quale lo stesso dichiara di voler continuare a garantire, pur sapendo che le condizioni patrimoniali del debitore principale sono significativamente peggiorate.

La Corte di Cassazione si è occupata, molto recentemente, di una fideiussione rilasciata da 3 soci di una cooperativa a favore di una banca<sup>3</sup>. La banca agì in giudizio nei confronti dei fideiussori per ottenere il pagamento della somma di 40.495,01 euro dovuti dalla società cooperativa alla banca. I 3 fideiussori si opposero al decreto ingiuntivo, sostenendo che la fideiussione si fosse estinta per avere la banca violato il disposto dell'[articolo 1956](#), cod. civ.. Il Tribunale rigettò l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo, condannando i 3 fideiussori al pagamento della somma indicata.

Secondo il Tribunale, prima, e secondo la Corte d'Appello, poi, non vi fu la prospettata violazione dell'articolo 1956, cod. civ., in quanto - quando fu erogato il mutuo alla cooperativa - uno dei fideiussori era presidente della società cooperativa e l'altro fideiussore era vicepresidente della medesima cooperativa. Rivestendo tali ruoli all'interno della società, i fideiussori erano a conoscenza della situazione economica della società, avendo autorizzato la concessione del credito. La necessità di speciale autorizzazione prevista dall'articolo 1956, cod. civ., mira a tutelare, quindi, il fideiussore inconsapevole e non quello consapevole. Se il presidente e il vicepresidente della cooperativa rivestivano tali cariche, conoscevano sicuramente la situazione patrimoniale della società, sia nel momento dell'erogazione del mutuo sia nei periodi successivi. La Corte di Cassazione ha rigettato, dunque, il ricorso e ha confermato la condanna dei fideiussori a pagare quanto dovuto dalla società cooperativa.

Ne segue che, se nella stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, la richiesta di credito da parte della persona obbligata a garantirlo comporta, di per sé e conseguentemente, la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.

### Il ritardo della banca nel recupero del credito

Un'altra causa di estinzione dell'obbligazione del fideiussore si ha quando il creditore tarda nel recuperare il proprio credito. Più precisamente, la legge prevede che:

*“il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro 6 mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”*  
([articolo 1957](#), comma 1, cod. civ.).

Considerato che la fideiussione è caratterizzata da accessorietà rispetto all'obbligazione principale, ne consegue che la fideiussione dura almeno quanto l'obbligazione principale. Bisogna, tuttavia, lasciare

<sup>3</sup> Cassazione n. 5766/2022.

qualche tempo aggiuntivo al creditore per recuperare il proprio credito nei confronti del debitore principale. Ecco, allora, che l'[articolo 1957](#), comma 1, cod. civ., statuisce che la fideiussione sopravvive per almeno 6 mesi oltre la scadenza dell'obbligazione principale. Entro questo termine il creditore deve, però, agire contro il debitore principale. La giurisprudenza afferma che per interrompere il termine non basta una diffida extragiudiziale, ma occorre un'azione in giudizio da parte del creditore.

Si osservi, inoltre, che le iniziative del creditore devono essere avviate contro il debitore principale, non contro il fideiussore. Basta, insomma che il creditore agisca verso il debitore principale, in quanto *“l'istanza proposta contro il debitore principale interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”* (così l'articolo 1957, comma 4, cod. civ.). Nella prassi, le banche sono solite inviare una lettera di diffida sia al debitore principale sia al fideiussore, al fine di interrompere la prescrizione.

La Corte di Cassazione si è occupata del termine previsto dall'articolo 1957, cod. civ., proprio con riferimento a una società cooperativa<sup>4</sup>.

Con scrittura privata, una persona fisica si costituiva fideiussore di una società cooperativa, la quale riceveva un finanziamento. Nel contratto veniva prevista la seguente clausola:

*“la fideiussione si intende vincolata al contratto di finanziamento sopra citato, con effetto, in caso di mancato adempimento da parte del debitore principale, per ulteriori 5 anni successivi alla scadenza di detto contratto, trascorsi i quali il fideiussore sarà liberato”.*

Come si può notare, il testo del contratto di fideiussione allunga il termine di sopravvivenza della fideiussione dai 6 mesi, fissati dalla legge, a 5 anni. Poiché, successivamente, la società cooperativa fallì, il creditore escusse la fideiussione chiedendo al fideiussore il pagamento della somma di 15.493,71 euro. Il fideiussore, dal canto suo, si oppose, eccependo che l'escussione della fideiussione da parte del creditore fosse tardiva, ma la Corte di Cassazione, nell'ordinanza del 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

### La nullità delle clausole conformi allo schema dell'Abi

Un altro modo che inizialmente aveva lasciato ipotizzare che un socio di società cooperativa potesse liberarsi della fideiussione era consistito nell'invocare la nullità delle clausole del contratto di fideiussione per violazione della normativa a tutela della concorrenza. L'Associazione bancaria italiana (Abi) prepara, infatti, dei contratti *standard*, che vengono poi utilizzati da un alto numero di banche consociate. L'Abi è, però, un'associazione di imprese assoggettata alla normativa *antitrust* e una

<sup>4</sup> Cassazione n. 29735/2019.

diffusione eccessiva fra le banche di contratti *standard* redatti dall'Abi può portare a contestazioni relativamente alla violazione della normativa posta a tutela della concorrenza. La disposizione di riferimento è l'[articolo 2](#), L. 287/1990, secondo cui:

*“1. Sono considerate intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni ... di consorzi, associazioni di imprese e altri organismi simili. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante ... 3: Le intese vietate sono nulle a ogni effetto”.*

La Banca d'Italia, con il [provvedimento n. 55/2005](#), ha accertato a sua volta l'ampia diffusione sul mercato dello schema di fideiussione Abi ma ha statuito che solo 3 clausole di detto schema violavano la normativa *antitrust* ed erano dunque nulle<sup>5</sup>. Le clausole colpite da nullità sono gli articoli 2, 6 e 8 dello schema Abi.

L'articolo 2 dello schema Abi (noto anche come “*clausola di reviviscenza*”) dichiara il fideiussore tenuto:

*“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.*

L'articolo 6 dello schema Abi prevede che:

*“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957, cod. civ., che si intende derogato”.*

L'articolo 8 dello schema Abi sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che:

*“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.*

Ritenuta la nullità di tali clausole dello schema Abi, il successivo passaggio logico è stato stabilire se la nullità dello schema generale (contratto c.d. “*a monte*”) si riflette sui singoli contratti stipulati da singoli fideiussori in casi concreti (contratti c.d. “*a valle*”). La giurisprudenza si è orientata nel senso che la nullità dello schema si riflette sui singoli contratti, in quanto la normativa *antitrust* tutela la libera concorrenza sul mercato e protegge, in ultima istanza, il consumatore. Ma una tutela effettiva del

<sup>5</sup> Banca d'Italia, [provvedimento n. 55/2005](#) “Abi – Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”.



consumatore può realizzarsi solo se gli effetti delle sanzioni *antitrust* si producono sui singoli contratti: servirebbe a poco, infatti, dichiarare la nullità in via generale di alcune clausole dello schema Abi se poi non fossero colpite da nullità anche le clausole dei singoli contratti stipulati da singoli fideiussori che riproducono pedissequamente lo schema Abi.

Un altro argomento a favore dell'estensione della declaratoria di nullità dello schema Abi ai singoli contratti si basa sul fatto che la normativa a tutela della concorrenza è imperativa, cosicché gli accertamenti effettuati dall'autorità *antitrust* debbono produrre i loro effetti anche sui singoli contratti di fideiussione.

Superato il primo passaggio (ossia ritenuto che la nullità del contratto-modello implichi la nullità anche dei singoli contratti, se riproducenti lo schema), è necessario affrontare un secondo passaggio logico. È necessario, cioè, comprendere se la nullità di alcune clausole porti con sé la nullità dell'intero contratto.

La Banca d'Italia, difatti, ha espressamente sanzionato alcune solo delle clausole, non l'intero schema Abi. Ciò risulta, oltre che dal testo del provvedimento di Banca d'Italia, anche dal suo dispositivo finale che così recita:

*“a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'Abi per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.*

Diretta conseguenza di ciò consiste nel fatto che, quando è nulla una sola clausola oppure quando sono nulle solo alcune delle clausole di un contratto, non si può subito concludere per la nullità dell'intero contratto. Anzi, la regola di diritto tende a porsi in senso contrario:

*“la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”* ([articolo 1419](#), comma 1, cod. civ.).

L'interprete deve, quindi, ricostruire la volontà delle parti per comprendere cosa avrebbero fatto in assenza delle clausole nulle.

Anche questo complesso di problemi interpretativi è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>6</sup> che hanno chiarito come la nullità riguardi solo le 3 clausole colpite da nullità

<sup>6</sup> Cassazione SS.UU. n. 41994/2021.

secondo il provvedimento di Banca d'Italia, stabilendo anche che la nullità delle singole clausole non implica nullità dell'intero contratto.

L'Abf si è occupato, a sua volta, di nullità di clausole della fideiussione per conformità allo schema Abi proprio con riferimento alla fideiussione rilasciata a favore di una cooperativa<sup>7</sup>. Sintetizzando la vicenda, si ha che una società cooperativa apre una linea di credito chirografaria presso una banca e una persona interviene come fideiussore a garanzia della restituzione degli importi. Il fideiussore eccepisce, però, che la fideiussione sarebbe nulla per conformità allo schema Abi, dichiarato nullo dalla Banca d'Italia. Il primo accertamento che l'Abf svolge è, quindi, quello relativo alla coincidenza della singola fideiussione con lo schema dell'Abi: poiché i testi risultano identici, non vi è dubbio che si tratti di singolo contratto conforme al modello.

Secondo l'Abf, però, la conformità delle clausole del singolo contratto con le clausole dello schema dell'Abi implica la nullità delle sole clausole dichiarate nulle e non dell'intero contratto di fideiussione. Il principio di conservazione del contratto vieta di estendere la nullità delle singole clausole all'intero contratto. Una nullità totale sarebbe possibile solo quando le clausole nulle fossero state tali da determinare il mancato consenso delle parti. L'Abf reputa, invece, che le clausole dichiarate nulle, seppure di un certo rilievo, non abbiano importanza così centrale da determinare – senza di esse – la mancata conclusione del contratto. Si tratta, infatti, di clausole accessorie rispetto all'assunzione dell'obbligazione di garanzia da parte del fideiussore. In conclusione, l'Abf dichiara la nullità delle sole clausole riprodotte dello schema.

### Le segnalazioni nei sistemi d'informazione creditizia

Sulla base di quanto finora rilevato, appare opportuno che il rilascio di fideiussioni da parte dei soci di cooperative sia - se appena possibile - evitato, potendo comportare gravi conseguenze sul patrimonio personale del fideiussore. In presenza di una fideiussione solamente rilasciata dal socio (e non escussa dalla banca), si hanno comunque conseguenze negative. In particolare, la capacità di credito del fideiussore si riduce.

Bisogna considerare, infatti, che le banche-dati finanziarie pubbliche (centrale dei rischi) e private (sistemi d'informazione creditizia) registrano anche le posizioni fideiussorie che sono state assunte. Potrebbe accadere, quindi, che se l'interessato si rivolgesse a una banca per ottenere un finanziamento, questo gli potrebbe essere negato per il fatto che risulta fideiussore di un'altra banca. Certamente il

<sup>7</sup> Abf, decisione n. 13895/2021, in [arbitrobancariofinanziario.it](http://arbitrobancariofinanziario.it).

debito da fideiussione è meramente potenziale, nel senso che diventa attuale solo se il debitore principale non paga; tuttavia, non può affatto escludersi – soprattutto nei rapporti di lunga durata – che il debitore principale possa, a un certo punto, diventare inadempiente. In casi del genere, il fideiussore riceverebbe richiesta di pagamento del debito contratto dal debitore principale e potrebbe cadere in difficoltà finanziarie.

Con riferimento alle banche-dati finanziarie, capita, a volte, che i fideiussori ritengano di essere stati illegittimamente segnalati e chiedano all’Autorità giudiziaria:

1. la cancellazione della segnalazione; oppure
2. il risarcimento del danno; oppure
3. sia la cancellazione della segnalazione sia il risarcimento del danno.

L’Abf si è occupato del caso di un socio di una cooperativa che aveva rilasciato fideiussione per la cooperativa medesima<sup>8</sup>. Si trattava di una cooperativa edilizia che aveva contratto un mutuo e aveva chiesto ai soci di prestare fideiussione a beneficio della banca. Successivamente il mutuo era stato frazionato, ma la segnalazione in Crif (centrale rischi finanziari Spa) non era stata aggiornata all’intervenuto frazionamento del mutuo. Il socio chiese, allora, i danni che gli sarebbero derivati dal mantenimento della segnalazione, nonostante il frazionamento del mutuo. Tuttavia, l’Abf rigettò la domanda ritenendo che il ricorrente non avesse fornito la prova dei danni che sosteneva di avere patito per effetto del protrarsi della segnalazione.

The banner features the Euroconference logo (a stylized 'e' and 'c' in blue) and the text 'Euroconference Centro Studi Tributari'. It is titled 'Special Event' in a black box. The main text reads 'Special Event Lavoro di 1 giornata intera - Diretta web' followed by 'REGOLE DI BASE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI REVISIONE CONTABILE IN VISTA NOMINA SU NANO IMPRESE'. Below this, it shows a calendar icon for '23 febbraio 2023' and a clock icon for the times '09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00'. A black button with white text says 'ACCEDI AL SITO'. At the bottom, a note states: 'Per partecipare alla sede Web, è necessario disporre di un computer personale con webcam e audio perfettamente funzionanti'.

<sup>8</sup> Abf, decisione n. 2380/2019, in arbitrobancariofinanziario.it.

Cooperative e dintorni n. 58/2023

# Rilanciare lo *small business act* - SBA 4.0 - per favorire la crescita delle piccole imprese e le imprese cooperative

Giuseppe Capuano – economista

Maria Antonietta Conte – esperta del sistema cooperativistico

*Nella letteratura economica è stata da tempo evidenziato l'esistenza di una correlazione diretta tra l'aumento della propensione all'imprenditorialità di un'economia e/o di un territorio e la crescita del Pil. Partendo da questo assunto, e considerando che le imprese cooperative insieme alle medie, piccole e micro imprese (mpmi) sono il motore dell'economia italiana, risulterebbe necessario creare un ambiente favorevole al consolidamento delle cooperative già esistenti nonché alla nascita di nuove cooperative attraverso il sostegno delle filiere produttive cui queste partecipano e delle reti di imprese formate da cooperative (reti di reti).*

## La strategia finalizzata al consolidamento della filiera cooperativa

Il principale obiettivo della strategia finalizzata al consolidamento della filiera cooperativa è quello di favorirne la crescita, unitamente all'occupazione dei soci occupati e, allo stesso tempo, lo sviluppo locale connesso alla riduzione degli squilibri regionali, essendo le imprese cooperative equamente presenti su tutto il territorio nazionale.

Seguendo questo approccio, appare opportuno che si ricerchi di favorire la propensione all'innovazione digitale e all'economia circolare (temi ampiamente previsti e finanziati dal PNRR) nonché all'internazionalizzazione, a oggi poco presente nelle imprese cooperative.

In relazione a ciò, appare importante dare qualche dato per sottolineare l'importanza che le imprese di più piccole dimensioni rivestono nella struttura produttiva nazionale: le mpmi attive (da 1 a 249 addetti) sono circa 4,5 milioni, di cui circa 100.000 cooperative. L'insieme di tali imprese rappresenta il 99,9% del totale imprese e in particolare quelle con meno di 10 addetti hanno un peso pari al 95,1%. Esse costituiscono circa il 50% dell'occupazione e delle esportazioni.

### La nascita dello *small business act* per l'Europa (SBA)

L'Italia, per queste ragioni, sin dall'approvazione della comunicazione della Commissione Europea del 25 giugno 2008, intitolata "*Pensare anzitutto in piccolo. Uno Small Business Act per l'Europa (SBA)*", ha sempre mostrato una forte attenzione verso le imprese di piccole e piccolissime dimensioni e, più in generale, verso il movimento cooperativo.

Ne è testimonianza il fatto che, primo in Europa, il nostro Paese ha approvato nel maggio del 2010 il D.P.C.M. di attuazione dello *small business act*, riconoscendo il ruolo centrale delle piccole imprese nel tessuto dell'economia italiana e la loro peculiarità anche rispetto a molti Paesi europei, come la Germania e gli altri Paesi del Nord Europa.

Grazie alla Direttiva, si dette il via a una "*nuova politica produttiva*", riferita soprattutto alle micro e piccole imprese più vicina alle loro esigenze secondo un modello organizzativo di rete.

Le proposte di *policy* definite nello *small business act* si basavano sul principio del "*think first small*" ossia "*innanzitutto pensare in piccolo*", che riconosceva il ruolo cruciale dei 23 milioni di pmi europee (imprese cooperative comprese) per l'economia dell'Unione Europea e richiedeva interventi di semplificazione amministrativa, di riduzione degli oneri amministrativi, di apertura dei mercati e di sostegno delle potenzialità di sviluppo per questo numeroso gruppo di imprese. Tutto ciò si basava su 10 principi "*guida*" (interventi di contesto e interni all'impresa), dove spiccavano i concetti di imprenditorialità, di facilitazione della partecipazione agli appalti delle pmi, di una P.A. ricettiva nei confronti delle imprese cui si legavano lo sviluppo della finanza e del credito, delle competenze e dell'innovazione, l'energia, la cura dell'ambiente, l'internazionalizzazione e la formazione.

### I principi guida dello *small business act* e la sua attuazione

In particolare, gli interventi migliorativi dei fattori interni all'impresa previsti dallo *small business act* appaiono:

- l'aggregazione di imprese, al fine di superare i problemi dovuti alla limitata dimensione aziendale, ma anche per affrontare il problema del trasferimento e della successione di impresa;
- l'internazionalizzazione, anche alla luce del fatto che le imprese aperte ai mercati esteri sono quelle più innovative e presentano risultati aziendali migliori;
- la finanza e il credito, che favoriscono l'utilizzo di specifici strumenti finanziari creditizi ed *extra* creditizi;
- l'innovazione, non solo di tipo tecnologico; e, infine,
- la formazione per il consolidamento delle competenze.

Il Parlamento italiano, al fine di attuare la Direttiva SBA, nel novembre 2011 approvò la L. 180/2011 (Statuto delle imprese), nella quale, tra gli altri, all'[articolo 17](#), istituiva il “*Garante per le micro, piccole e medie imprese*”, avente la funzione di essere il portavoce delle esigenze delle piccole imprese italiane anche presso la Commissione UE.

Lo Statuto delle imprese stabiliva, a sua volta, una “*riserva*” automatica del 60% degli incentivi, che doveva essere destinata alle mpmi e alle reti di impresa. Purtroppo questa legge, in breve tempo, fu dimenticata e lasciata languire in qualche cassetto ministeriale.

Tra il 2008 e il 2009 lo stesso Mise, al fine di seguire operativamente l’attuazione dello *small business act*, si dotò di una divisione dedicata che doveva realizzare, tra le sue molteplici attività, un *report* annuale sull’effettiva attuazione dell’intero progetto (previsto all’articolo 6 dello *small business act*).

Ancora, nel 2010, si istituì il “*Tavolo permanente per le pmi*”, che doveva operare in stretto contatto con la Commissione UE e con le principali associazioni datoriali, rappresentative anche delle imprese cooperative, e che aveva il compito di realizzare nuove proposte operative a supporto delle piccole imprese e di vigilare sulla corretta attuazione dei principi dello *small business act*.

Purtroppo, a seguito delle varie riorganizzazioni che il Mise ha conosciuto, il “*tavolo*” è da qualche anno totalmente non operativo, pur avendo svolto nel tempo un importante ruolo di collegamento tra l’Amministrazione pubblica e il mondo delle imprese.

In ogni caso, lo *small business act* ha rappresentato, prima di tutto, un cambiamento culturale, che ha dato legittimazione e valore alle nostre piccole imprese cooperative, che per una volta si sentirono protagoniste delle politiche d’impresa e del proprio destino.

Si è realizzata, così, una strategia in ossequio ai principi originari presenti nella Comunicazione UE del 2008, che, pur novellata e integrata a seguito, ad esempio, dell’innovazione finanziaria (si veda la nascita delle *fintech*) e delle conseguenze delle crisi verificatesi nell’ultimo triennio, appare comunque in grado di sviluppare, in modo efficiente ed efficace, un percorso di modernizzazione di tutto l’apparato produttivo nazionale.

Lo SBA 4.0, quindi, potrebbe rappresentare un utile strumento volto a contribuire alla ripresa dell’economia e alla crescita delle piccole imprese cooperative.

Purtroppo, dopo circa 12 anni dall’approvazione del citato D.P.C.M., e nonostante i notevoli risultati conseguiti e i benefici apportati alle imprese, occorre constatare che lo *small business act* è caduto colpevolmente nel dimenticatoio sia a livello nazionale sia a livello UE e che, dal 2018, non fornisce più nessuna indicazione agli Stati membri.

Nello stesso PNRR, inoltre, non c'è traccia dello *small business act* né come modello di riferimento, né come indicazione storica relativamente alle politiche d'impresa che a esso si sono "inconsapevolmente" ispirate, nonostante l'acronimo pmi venga citato per ben 19 volte. Peraltro, occorre sottolineare che anche le imprese cooperative non sono assolutamente presenti in nessun passaggio del piano.

L'ingiustificata assenza potrebbe essere spiegata anche dalla probabile non conoscenza dell'esistenza dello *small business act* da parte di coloro che materialmente hanno redatto il PNRR.

### Lo *small business act* quale presupposto di nuovo sviluppo

Oggi, però, si potrebbe avere un'importante occasione per riprendere quel clima culturale favorevole allo *small business act*, alle mpmi e alle cooperative, soprattutto a seguito del cambio di indirizzo governativo che si è avuto ai vertici del Mise, oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy. Sarebbe molto importante, infatti, per le piccole imprese italiane, se si potesse riprendere, oggi, quel percorso prematuramente interrotto, al fine di accompagnarle fuori dal tunnel della crisi, ricercando, altresì, nuove prospettive di crescita.

Lo *small business act* è costituito da un impianto normativo e da principi che, nel loro insieme, sono ancora oggi attuali e che sollevano e richiamano criticità storicamente presenti nelle nostre piccole imprese. Si tratta, infatti, di uno strumento aggiuntivo, utile alle imprese cooperative e, più in generale, alle imprese di più piccole dimensioni in un momento della storia economica che è segnato da un'alta inflazione dei costi (importata), comunque dovuta soprattutto all'aumento del prezzo delle materie prime e dell'energia e a tassi di interesse crescenti che tendono a una probabile fase di recessione economica. Si potrebbe, così, ripartire fin da subito dallo *small business act*, seguendo un percorso di immediata attuazione (non occorrono approvazioni di nuove norme), a costo zero per la finanza pubblica, essendo molto apprezzato dalle imprese, comprese anche quelle di più grandi dimensioni, in un'ottica di filiera e di reti tra imprese.

Si tratterebbe di un *unicum* economico, che vedrebbe le imprese di piccole dimensioni, come la stragrande maggioranza delle imprese cooperative, quale supporto alla crescita delle medie-grandi imprese e allo sviluppo dell'economia circolare e sostenibile, in un contesto economico che appare tra i più critici dell'ultimo ventennio. Principale obiettivo di questa strategia sarebbe "non prevedere il futuro ma realizzarlo" e lo SBA 4.0 potrebbe essere a esso funzionale intervenendo, da un lato, sull'ambiente economico in un cui operano le imprese cooperative e, dall'altro, rendendo più moderni e attuali i fattori interni a esse.



## Cooperative e dintorni n. 58/2023

# Premio Inail ordinario per le cooperative di trasporto, facchinaggio e piccola pesca

Sara Agostini – giurista d'impresa

*A partire dal 1° gennaio 2023 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei facchini, degli addetti al trasporto mediante trazione animale e dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne soci di cooperative è assoggettata al regime assicurativo ordinario.*

### Il D.M. 6 settembre 2022

L'[articolo 42](#), D.P.R. 1124/1965, aveva istituito premi speciali unitari dovuti all'Inail per alcune lavorazioni rispetto alle quali esistono difficoltà per la determinazione del premio d'assicurazione nei modi ordinari.

Le categorie di lavoratori interessate sono:

- facchini riuniti in cooperative addetti ai lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi;
- barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti ai lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne<sup>1</sup>, soci di cooperative di pesca che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa<sup>2</sup>.

Il CdA dell'Inail, con propria delibera del 26 luglio 2022, ha, però, valutato che l'applicazione dei premi speciali unitari per tali categorie non è più in linea con il contesto economico e produttivo; pertanto, ha ritenuto che fosse opportuno applicare il regime assicurativo ordinario.

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, con il D.M. 6 settembre 2022 ha recepito quanto indicato dall'Inail, stabilendo che dal 1° gennaio 2023 ai suddetti lavoratori venisse applicata l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali secondo il regime

<sup>1</sup> L. 250/1958.

<sup>2</sup> Oltre a tali categorie, sono assoggettati ai premi speciali anche: persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del Titolo I, D.P.R. 1124/1965.

ordinario<sup>3</sup>. Si è ritenuto, infatti, che ciò risultasse necessario per la progressiva riduzione delle posizioni assicurative gestite ancora oggi con il premio speciale.

Al termine di tali passaggi l'Inail, ha fornito le proprie istruzioni operative per l'attuazione delle disposizioni sopra indicate, emanando la [circolare Inail n. 45/2022](#).

### Assicurazione Inail per i facchini riuniti in cooperative

I facchini riuniti in cooperative, addetti ai lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo delle navi, sono stati assoggettati, fin dal 1941, a un premio speciale unitario. Ciò al fine di consentire l'assicurazione dei facchini che lavoravano come avventizi nelle "carovane" attraverso la previsione di salari convenzionali corrispondenti al salario medio annuo.

L'obbligo assicurativo si basava su 2 requisiti:

1. la tipologia di attività svolta ovvero lavori di carico e scarico;
2. il requisito soggettivo dell'essere soci di cooperativa.

Con il passaggio a premio ordinario è ora consentito applicare i seguenti istituti:

- a) l'oscillazione del premio per l'andamento infortunistico;
- b) la riduzione del premio per interventi di prevenzione.

Ciò consente di allineare il premio al resto dei settori produttivi e applicare le politiche di prevenzione decise dall'Istituto.

L'attività di facchinaggio, dal punto di vista previdenziale, può così essere inquadrata in:

- settore Industria, se è complementare a quella di trasporto terrestre, marittimo e aereo;
- settore Terziario, se è svolta indipendentemente dal trasporto, anche mediante l'utilizzo di mezzi meccanici<sup>4</sup>.

Le cooperative di facchinaggio aventi già un codice ditta riceveranno dall'Inail la richiesta di comunicare una denuncia di aggiornamento con l'indicazione delle retribuzioni presunte per gli anni 2023 e 2024, in base alle retribuzioni effettive erogate nel 2022.

Tale denuncia deve essere trasmessa via pec con la compilazione dei modelli V4 e V5<sup>5</sup> entro 45 giorni dalla richiesta con oggetto "passato a premio ordinario facchini"; l'Inail comunicherà poi l'importo del premio dovuto per il 2023 con indicazione della data entro la quale effettuare il

<sup>3</sup> Il calcolo del premio ordinario avverrà sulla base delle tariffe per i dipendenti di cui al D.I. 27 febbraio 2019.

<sup>4</sup> In tal caso, l'attività consiste nello spostamento dei materiali di qualsiasi natura all'interno di stabilimenti, uffici, magazzini, archivi. L'attività di gestione di magazzini e confezionamento dei prodotti dev'essere classificata in modo a sé stante, facendo riferimento agli specifici riferimenti tariffari.

<sup>5</sup> I modelli sono allegati alla [circolare Inail n. 45/2022](#).

pagamento.

Entro il 30 gennaio 2023 le cooperative devono inviare l'elenco per la regolazione del premio speciale unitario facchini e i dati relativi al IV trimestre del 2022; per i periodi successivi al 2022 le cooperative non dovranno più trasmettere l'elenco trimestrale dei soci e, alla data del 31 dicembre 2022, cessa la polizza speciale facchini.

### Assicurazione Inail per barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative

Fin dal 1947 è stato istituito il premio speciale unitario per la categoria dei barrocciai, vetturini e ippotrasportatori per il trasporto mediante trazione animale o someggio, soci di cooperative organizzati in carovane, calcolato sulla base di salari convenzionali che corrispondevano al salario medio annuo dei lavoratori. L'obbligo assicurativo era stabilito in base alla tipologia di attività svolta, ovvero i lavori di trasporto per via terrestre, nel caso in cui si facesse uso di mezzi meccanici o animali, e sul requisito oggettivo, ovvero essere soci di cooperative.

L'esigenza di ricondurre il premio Inail a quello ordinario scaturisce dal numero ridotto di vetturini che effettuano trasporti; si tratta, infatti, di una categoria di lavoratori che svolge per lo più attività di trasporto di persone nell'ambito turistico attraverso carrozze a cavallo nei centri storici delle città.

Le cooperative di barrocciai, vetturini e ippotrasportatori che hanno già un codice ditta riceveranno dall'Inail un'apposita comunicazione per la variazione del rapporto assicurativo e l'indicazione della data entro la quale effettuare il pagamento con l'applicazione del tasso della voce 9124 prevista per la tariffa ordinaria; contestualmente, cessa la polizza speciale.

Le cooperative, entro il 30 gennaio 2023, sono comunque tenute a inviare l'elenco trimestrale dei soci lavoratori per la regolazione del premio speciale unitario del IV trimestre del 2022. Per i periodi successivi al 2022 le cooperative non dovranno più trasmettere l'elenco trimestrale dei soci.

### Assicurazione Inail per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne soci di cooperative

A partire dal 1958 è stato istituito il premio speciale unitario per i pescatori, associati in cooperative, che esercitano la pesca marittima e delle acque interne<sup>6</sup>. L'attività doveva e deve ancora essere svolta nel seguente modo:

---

<sup>6</sup> L. 250/1958.

- la pesca dev'essere la prevalente o esclusiva attività lavorativa;
- i pescatori devono essere marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare;
- i natanti utilizzati non devono essere superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, indipendentemente dalla potenza dei motori installati.

I pescatori soci delle cooperative di servizio della pesca che:

- forniscono ai soci servizi di natura amministrativa e fiscale;
- acquistano materiali di consumo beni durevoli;
- commercializzano o trasformano i prodotti ittici,

rientrano nel regime delle cooperative di pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

L'obbligo assicurativo è stabilito in base alla tipologia di attività svolta, ovvero la pesca esercitata con navi o con galleggianti e sul requisito oggettivo, ovvero essere soci di cooperative.

La sede Inail competente invierà alle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne una comunicazione per il passaggio al premio ordinario e gli elementi di calcolo del premio; provvederà, inoltre, a emettere un certificato di variazione del rapporto assicurativo.

Per il calcolo del premio si farà riferimento alle retribuzioni convenzionali calcolate su 25 giornate fisse al mese in relazione ai soci denunciati nell'ultimo elenco e si applicherà il tasso della voce 1300, indicata nella tariffa ordinaria dipendenti.

A partire dal 2023 le cooperative non dovranno più trasmettere all'Inail l'elenco annuale dei soci.

### Le denunce per gli infortuni e le malattie professionali

Nelle denunce per gli infortuni o le malattie professionali dovrà essere indicato dai datori di lavoro:

1. fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo: lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale (PAT) e lo stesso tipo di polizza<sup>7</sup> finora attribuito per l'assicurazione dei lavoratori fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo;
2. successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i seguenti dati:
  - numero di PAT;
  - tipo di polizza dipendenti;
  - settore di attività;
  - voce di tariffa.

<sup>7</sup> Polizza speciale facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori e pescatori.

Si sintetizza di seguito, sotto forma di tabella, quanto derivato dalla variazione di inquadramento dei soci di cooperativa, precedentemente indicati.

| Cooperativa  | Voce di tariffa   | Tasso                  |
|--|---|------------------------|
| Cooperativa di facchini  | 9210 – carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni autoferrofilotranviarie, marittime negli aeroporti  | Industria: 25,07%      |
|  |   | Terziario: 29,61%      |
|  | 9220 – carico, scarico, facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disstivaggio | Industria: 110%        |
|  |   | Terziario: 68,41%      |
|  | 9231 - carico, scarico, facchinaggio di ortofruttili  | Industria: 32,95%      |
|  |   | Terziario: 13,68%      |
| 9232 - carico, scarico facchinaggio di qualunque altra merce   | Industria: 53,48%   |                        |
| 9233 - citazione merci nei porti: su piazzale virgola in zona <i>extra</i> banchina e nei magazzini effettuata da personale che opera esclusivamente indetto ambito <sup>8</sup> | Industria: 28,19%   |                        |
|  | Terziario: 16,28%   |                        |
| Cooperative di barrocchiai, vetturini e ippotrasportatori  | 9124 - servizi pubblici, urbani ed <i>extra</i> urbani, per trasporto di persone  | Industria: 25%         |
|  |   | Artigianato: 13,74%    |
|  |   | Terziario: 19,60%      |
|  |   | Altre attività: 12,97% |
| Cooperative della piccola pesca  | 1300 – Piccola pesca marittima, pesca in acque interne, acquacoltura <sup>9</sup>   | Industria: 56,02%      |



**Matura crediti formativi**

**SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023:**  
scopri tutti gli eventi

**Legge di bilancio 2023: le novità in sintesi e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate**  
in diretta web il **2 febbraio** dalle ore 14:30

**Disciplina Superbonus alla luce del Decreto Aiuti-quater: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate**  
in diretta web il **3 febbraio** dalle ore 14:30

**Nuova “pace fiscale”: novità e ultimi chiarimenti dalle Entrate**  
in diretta web il **9 febbraio** dalle ore 14:30

**Forfettari e flat tax: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate**  
in diretta web il **10 febbraio** dalle ore 14:30

**Assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate**  
in diretta web il **14 febbraio** dalle ore 14:30

**Crediti d’imposta energia e gas: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate**  
in diretta web il **16 febbraio** dalle ore 14:30

**Tassazione delle cripto-attività: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate**  
in diretta web il **20 febbraio** dalle ore 14:30

**Acquista il Percorso completo che include tutti e 7 gli incontri**  
Speciale legge di bilancio 2023 >

<sup>8</sup> Sono escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220.

<sup>9</sup> Nella voce 1300 sono comprese anche le attività di trasporto e commercializzazione del proprio pescato.

## Cooperative e dintorni n. 58/2023

# La differenza tra il saldo del prezzo del conferimento e il ristorno nelle cooperative agricole

Laura Iacone – funzionario Mimit<sup>1</sup>

*Le cooperative agricole di conferimento raggiungono le finalità mutualistiche richiamate nei propri statuti quando, in occasione della cessione del prodotto, garantiscono ai soci condizioni migliori rispetto a quelle offerte dal mercato. Il socio conferitore, pertanto, legittimamente aspira al riconoscimento del migliore prezzo possibile ed, eventualmente, anche ad altri servizi che facilitino la coltivazione, trasformazione, conservazione e distribuzione del prodotto.*

*Il momento della valorizzazione definitiva dei beni conferiti può essere anche successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario proprio per consentire una valutazione che tenga conto, inter alia, del risultato conseguito per effetto della gestione sociale. Questa modalità di determinazione del prezzo non deve affatto essere confusa con il ristorno.*

*In questa sede si vogliono evidenziare le differenze tra le 2 fattispecie, che hanno rispettivamente diverse finalità, e che, qualora non correttamente comprese, possono generare, in chi incorre nell'errore, sospetti circa la correttezza dei comportamenti riscontrati, in quanto ritenuti elusivi degli obblighi cui sono tenute le società cooperative.*

## Lo scopo mutualistico nelle cooperative agricole di conferimento

Le cooperative agricole si distinguono tra quelle di produzione e lavoro agricolo, non di interesse in questa sede, e quelle di conferimento di prodotti agricoli e allevamento, cui è dedicata la presente trattazione.

Lo scopo mutualistico perseguito dagli enti da ultimo richiamati consiste nel fare conseguire ai soci, nell'ambito dell'oggetto sociale e tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato e i maggiori vantaggi economici possibili in relazione ai prodotti agricoli da loro direttamente conferiti, anche attraverso la successiva manipolazione, la conservazione, la trasformazione, l'utilizzo, la commercializzazione e altre forme di valorizzazione dei prodotti stessi.

<sup>1</sup> Il presente articolo è un contributo scientifico che non impegna l'Amministrazione di cui l'autrice è parte.

Inoltre, può essere previsto che la gestione in forma associata comprenda anche la fruizione di altri beni e servizi atti a favorire in vari modi la produzione e la commercializzazione.

L'ottenimento della massima valorizzazione del proprio prodotto corrisponde, quindi, alla primaria ragione per cui l'agricoltore, che esercita attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, decide di svolgere la propria attività non autonomamente, ma associandosi in cooperativa e fruendo dei servizi dalla stessa resi ai propri soci.

Ne deriva che è legittima aspettativa del socio cooperatore ottenere, *in primis*, la massima stima del controvalore per il proprio prodotto.

### Le modalità di determinazione del prezzo dei beni conferiti

Proprio al fine di soddisfare l'attesa suddetta, nelle cooperative agricole di conferimento è prassi costante valorizzare i prodotti conferiti dai soci al termine dell'anno finanziario, tenendo conto delle risultanze del bilancio medesimo. Concretamente, quindi, al termine dell'esercizio, la cooperativa verifica i ricavi conseguiti e i costi sostenuti e, tenuto conto degli altri fattori che intervengono, primo tra tutti il valore delle rimanenze finali, individua l'ammontare definitivo del costo delle materie prime ovvero dei prodotti conferiti dai soci.

Nella pratica, all'atto del conferimento, al socio può essere riconosciuto un acconto, cui eventualmente può succederne uno o più ulteriori, su un prezzo ancora da determinare. Una volta concluso l'esercizio e verificato l'andamento dello stesso, il CdA è in grado di stabilire con certezza il controvalore effettivo delle merci acquisite e di fissare, *ex post*, quindi, il prezzo per unità di misura o altro parametro oggettivo, come, nel caso del conferimento di uve, un prezzo base in relazione alla qualificazione del prodotto conferito, determinato tenendo conto, ad esempio, del grado zuccherino e di quello alcolico<sup>2</sup>.

La siffatta determinazione del valore dei prodotti agricoli sarà posta a base anche del controvalore da assegnare ai beni ceduti alla cooperativa da agricoltori terzi non soci a integrazione del conferimento dei soci; ne consegue che il rapporto tra i ricavi e i costi, rimodulato come sopra rappresentato, consentirà l'individuazione del prezzo che verrà pagato al socio conferitore e al fornitore non socio allo stesso modo<sup>3</sup>. Da ciò consegue, poi, che il bilancio del periodo di riferimento evidenzierà un utile civilistico *ante* imposte pari a zero.

<sup>2</sup> La suddetta prassi è ampiamente descritta nella [circolare n. 37/E/2003](#).

<sup>3</sup> Non è infrequente, tuttavia, che per il socio siano, poi, individuati elementi ulteriori che consentono di determinare un compenso maggiore, proprio in ragione dell'esistenza del rapporto associativo.



Vi sono alcuni casi, che di certo non costituiscono la maggioranza, in cui è possibile che sia determinato il prezzo di cessione del prodotto agricolo già al momento del conferimento. Ciò può avvenire, ad esempio, quando l'acquisto della quantità complessiva del prodotto è oggetto di un accordo già stipulato tra la cooperativa (fornitore) e uno o più clienti. In tale circostanza è già noto quanto sarà pagato per unità di misura nella vendita successiva ed è possibile valorizzare da subito le unità di prodotto conferite dai singoli soci in modo definitivo. In queste situazioni il socio conferitore o il terzo non percepiranno uno o più acconti e poi il saldo finale, ma la merce gli verrà pagata integralmente all'atto del conferimento o poco dopo, al prezzo già pattuito e accettato<sup>4</sup>.

Quest'ultima modalità è evidente che possa realizzarsi prevalentemente quando l'attività strumentale principale della cooperativa non è la trasformazione dei prodotti dei soci, in quanto, se così fosse, non sarebbe stimabile con assoluta certezza il realizzo definitivo, essendo impossibile prevedere anzitempo, ma solo presumere, il volume del prodotto finito e il prezzo che per esso il mercato sarà disposto a pagare.

### L'istituto del ristorno, breve richiamo

Il ristorno è l'istituto tipico del mondo cooperativo, che permette di concedere ai soci un vantaggio mutualistico in via differita, attraverso la ripartizione del risultato di gestione generato dai soci stessi in funzione degli scambi e dei rapporti economici intercorsi durante l'esercizio tra ciascuno di essi e la cooperativa.

È strettamente correlato al perseguimento dello scambio mutualistico e al raggiungimento dello scopo sociale, nonché soggetto a previsioni normative specifiche e, se deliberate anche dall'assemblea, di natura statutaria o regolamentare. Conseguentemente, come noto, può essere erogato solo a determinate condizioni e con le modalità e i limiti predeterminati dal Legislatore o dalla volontà espressa dalla cooperativa che lo attribuisce.

In estrema sintesi, è evidente che il primo imprescindibile presupposto per l'erogazione del ristorno è rappresentato dalla rilevazione, al termine dell'esercizio sociale, di un *surplus*; non appare, infatti, neppure concepibile l'erogazione ai soci di una somma a titolo di ristorno tale da determinare una perdita di esercizio o da compromettere l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario del sodalizio. La quantificazione in concreto, poi, deve avvenire in proporzione alla

<sup>4</sup> Sul tema si veda l'articolo di R. Mosconi "[I rapporti economico finanziari fra cooperative agricole di conferimento e soci](#)" in Cooperative e dintorni, n. 48/2022.

qualità e quantità dello scambio mutualistico che il socio ha intrattenuto con la cooperativa durante il periodo temporale rilevante.

Nelle cooperative agricole di conferimento che determinano il valore del prodotto conferito a esercizio finanziario chiuso, calcolandolo in base all'andamento dello stesso e ai risultati di gestione, è evidente come il primo presupposto sopra richiamato non si possa verificare.

In tali casi, infatti, il bilancio si chiude sempre in pareggio, essendo stati corrisposti, nel corso del periodo di riferimento, solo acconti sul prezzo e non anche liquidato il saldo, che, come già rappresentato, è calcolato proprio a esercizio concluso al fine di ottimizzarne la valorizzazione.

### L'errore di chi confonde le 2 fattispecie

Chiarite concisamente le 2 fattispecie, è evidente l'errato ragionamento di chi dubita della legittimità delle procedure adottate dall'ente che, determinato il controvalore dei conferimenti a esercizio concluso, di fatto chiude i bilanci con un valore esiguo, o nella maggiore parte dei casi nullo, del risultato d'esercizio. La fisiologica assenza di utili deriva dall'attribuzione del risultato finale dell'intera gestione finanziaria, riferita a quell'esercizio, ai fornitori dei prodotti agricoli (di norma i soci), mediante la determinazione del prezzo finale solo quando si sono verificate e sono note tutte le entrate e le uscite dell'esercizio.

La circostanza che questa modalità di determinazione del corrispettivo al conferimento, come sopra già riferito, possa valere sia per i soci sia per i terzi, questi ultimi di norma per la fornitura di prodotti che integrano il conferimento dei soci, non deve generare perplessità sulla sua correttezza. Non si può, infatti, ritenere che l'avanzo di gestione che contribuisce a pagare il prezzo dei conferimenti sia un utile di gestione e, in quanto tale, possa essere "retrocesso" esclusivamente ai soci, in proporzione alle transazioni intercorse con questi ultimi (scambio mutualistico) e non anche a quelle con i non soci. L'attribuzione di somme a esercizio concluso è a titolo di saldo prezzo e non a titolo di vantaggio mutualistico differito, ovvero ristoro, conseguentemente va riconosciuto a ogni fornitore, che sia socio o meno.

La parte dell'utile di esercizio che dev'essere attribuito solo ai soci, in proporzione alla qualità e quantità dello scambio mutualistico, com'è noto, è unicamente quello proposto e poi destinato a ristoro; nessuna preclusione di legge vi è in merito all'utilizzazione del risultato di esercizio come parametro per l'effettiva determinazione del saldo finale per la cessione del prodotto, a prescindere che il percettore sia l'agricoltore socio o quello non socio.

Soltanto laddove, determinato il controvalore finale dei conferimenti e pagato il saldo prezzo a tutti i conferitori, dovesse residuare un avanzo di gestione, propriamente un utile, allora sì che potrebbe aversi la proposta dell'organo amministrativo di erogare i ristorni ai soli soci che, in conformità della necessaria successiva delibera assembleare di approvazione, andranno corrisposti ai soli componenti della cooperativa in relazione alla quantità e qualità dello scambio mutualistico.

Tale evenienza, ancorché reale, di fatto non si verifica quasi mai, poiché le cooperative adottano prevalentemente il descritto sistema di definizione del prezzo di cessione a chiusura dell'esercizio. A conferma, si evidenzia che, in modo del tutto erroneo, alcune cooperative agricole non inseriscono alcuna previsione di ristorni nello statuto o, addirittura, escludono esplicitamente e in termini del tutto non corretti la possibilità di attribuzione dei ristorni ai soci<sup>5</sup>.

### Conclusioni

Le società cooperative sono caratterizzate da molteplici peculiarità, che le rendono assoggettate a regimi normativi speciali e complessi. Le cooperative agricole, poi, si distinguono ulteriormente per le altre specifiche previsioni dettate dalla particolarità dell'attività svolta.

L'argomento trattato, che a operatori esperti del settore può sembrare chiaro e intellegibile, non sempre è stato compreso a pieno da soggetti che, seppure operanti in altri contesti, si sono trovati comunque a svolgere le proprie attività professionali anche sul "terreno" cooperativo.

Si auspica che, seppure in maniera succinta, il presente lavoro abbia fornito la giusta chiave di lettura dei meccanismi suddetti, fugando ogni dubbio sulla legittimità delle relative operazioni ed escludendo un rischio di confusione tra il conguaglio del prezzo di cessione dei prodotti e l'erogazione del ristorno.

---

<sup>5</sup> Si evidenzia che uno statuto che non preveda l'eventualità di applicare il ristorno deve considerarsi, per tale parte, illegittimo. A tal proposito si richiama il contenuto dell'articolo 2521, cod. civ., che, dando per certa la presenza nello statuto della previsione del ristorno, dispone "solo" che vi sia l'indicazione esplicita dei criteri per la ripartizione degli stessi.

## Cooperative e dintorni n. 58/2023

# “Imprese dell’economia sociale”: un’opportunità per le cooperative sociali

Rosa Stefania Carparelli - esperta in progetti di finanziamento europei

*Nella rinnovata attenzione del Legislatore verso l’economia sociale e i suoi attori, di rilevante importanza appare l’evoluzione della misura agevolativa destinata alle imprese sociali e, in special modo, alle cooperative sociali: il Decreto 3 luglio 2015 è stato recentemente aggiornato e il bando è finalmente aperto a partire dal 13 ottobre scorso.*

### La promozione della diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale

La misura “*imprese dell’economia sociale*” promuove la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

Il percorso normativo dell’agevolazione in oggetto ha seguito l’evoluzione operata dal Legislatore, che ha sempre più dato dignità e identità agli operatori dell’economia sociale.

L’evoluzione normativa è stata la seguente:

1. Decreto istitutivo: Decreto Mise 11 giugno 2020 - economia sociale, recante modifiche al D.M. 3 luglio 2015;
  2. D.I. Mise, di concerto con il Mef e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 19 luglio 2021 - economia sociale, recante modifiche al D.I. 14 febbraio 2017;
  3. Decreto di accesso al contributo: Decreto Mise 28 gennaio 2022 - economia sociale, recante modifiche ai D.M. 3 luglio 2015 e 8 marzo 2017, contenenti la disciplina della concessione delle agevolazioni in favore delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale e del settore culturale e creativo;
  4. Decreto direttoriale: Decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese dell’8 agosto 2022, che individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione;
- il combinato disposto delle sopra citate disposizioni ha impostato la cornice della pratica agevolativa in esame e della quale si indicano gli aspetti rilevanti.

### A chi si rivolge

I soggetti promotori dei progetti che potranno essere agevolati sono:

- le imprese sociali, comunque costituite<sup>1</sup>, iscritte nell'apposta sezione del Registro Imprese;
- le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla L. 381/1991 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell'apposito albo e nell'apposita sezione del Registro Imprese, in base a quanto disposto dall'[articolo 1](#), comma 4, D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- le società cooperative aventi qualifica di Onlus, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli [101](#), comma 2, e [102](#), comma 2, D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell'[Allegato n. 1](#) del Decreto direttoriale 8 agosto 2022;

che alla data di presentazione della domanda devono:

- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro Imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi inclusa l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts);
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell'omologo Registro Imprese;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese, la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all'impresa richiedente un *rating* comparabile almeno a B -;
- non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e assumere l'impegno a non procedere alla delocalizzazione nei 2 anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

---

<sup>1</sup> L'allargamento a tutte le imprese sociali e a quelle creative/culturali è stato previsto con il Decreto Mimit 28 gennaio 2022.

### Progetti agevolabili

La misura agevolativa finanzia programmi di investimento che prevedano spese ammissibili, al netto di Iva, non inferiori a 100.000 euro e non superiori a 10 milioni di euro e che determinino positive ricadute sul territorio, ossia:

- l'incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
- l'inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
- il raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell'attività d'impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l'utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l'*ecodesign*, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
- il raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all'interno di una comunità o di un territorio.

### Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese seguenti, sempre nei limiti in cui le stesse risultino necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento e coerenti e funzionali con lo svolgimento dello stesso:

- suolo aziendale e sue sistemazioni<sup>2</sup>;
- fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni<sup>3</sup>;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- programmi informatici, brevetti, licenze, *know how* e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi<sup>4</sup>.

Nei limiti del 20% delle spese di investimento sono, inoltre, ammissibili, in quanto funzionali alla realizzazione del programma di investimento, le seguenti spese:

---

<sup>2</sup> Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell'investimento produttivo complessivamente agevolabile.

<sup>3</sup> Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile.

<sup>4</sup> Le spese devono figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le pmì e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell'articolo 14, Regolamento (UE) 651/2014, per le grandi imprese le spese in questione sono ammissibili in misura non superiore al 50% delle complessive spese ammissibili dell'investimento.

- spese di funzionamento relative a materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci, servizi di carattere ordinario;
- spese per la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'impresa;
- spese per consulenze specialistiche (ad esempio, studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, servizi forniti da centri di trasferimento tecnologico, stazioni sperimentali, *digital innovation hub* e incubatori d'impresa);
- oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
- spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità.

### Le agevolazioni

#### Finanziamento agevolato

È prevista la concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo.

Al finanziamento agevolato dev'essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall'impresa nell'ambito dell'elenco delle banche che hanno aderito alla convenzione tra il Mise, l'Abi e la Cassa depositi e prestiti del 12 ottobre 2022.

#### Contributo in conto gestione

Per i programmi di investimento produttivi riguardanti attività diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca è concesso un contributo non rimborsabile dal 5% al 20% delle spese ammissibili.

**La professionalità  
va riconosciuta**

**100  
BEST IN CLASS**

**2023 Edition**

**Euroconference** | **Forbes** | sponsored by **TeamSystem**



## Cooperative e dintorni n. 58/2023

# Le cooperative a Porto Rico – Parte I

Valerio Mosconi – revisore contabile

*Premesso che Porto Rico è uno Stato liberamente associato agli Stati Uniti d'America, si deve rilevare che nella sua Costituzione non vi è alcun riferimento al cooperativismo né ai principi di quella giustizia sociale e quella democrazia economica che possono essere associati al riconoscimento di un settore dell'economia sociale e solidale. Pertanto, le norme sulla regolamentazione del cooperativismo sono di origine legislativa ordinaria e di legislazione amministrativa successiva.*

### La legislazione istitutiva del movimento cooperativo in Porto Rico

La legislazione che disciplina le cooperative in Porto Rico si può suddividere in 3 sezioni principali. In primo luogo, si ha la Legge generale delle società cooperative (Lgc 239) del 1° settembre 2004, che raccoglie i fondamenti dottrinali del cooperativismo, ne stabilisce la struttura operativa di base e contiene anche alcune disposizioni speciali. In secondo luogo, si hanno una serie di leggi speciali che consentono alle cooperative di operare in settori particolarmente regolamentati. Infine, si ha una serie di disposizioni amministrative di ordine pubblico per la promozione e il rafforzamento del cooperativismo, da cui prendono origine enti come la Commissione per lo sviluppo delle cooperative (Cdcoop), la Corporazione per il controllo e supervisione delle cooperative (Cossec), l'Istituto di Cooperativismo dell'Università di Porto Rico (Ic-Upr) e il Fondo di investimento per lo sviluppo cooperativo (Fidecoop).

Come indicato, la Lgc contiene una parte generale che stabilisce il quadro dottrinale applicabile in materia di cooperative, consistente nell'enunciazione dei principi mutualistici, delle caratteristiche operative e della struttura organizzativa delle cooperative.

La Legge generale delle società cooperative riconosce la possibilità di realizzare qualsiasi tipo di imprenditorialità economica, conosciuta anche come cooperativismo di vario tipo (Ctd), a condizione, però, che quanto realizzato non debba rispondere obbligatoriamente, in base a leggi speciali, a particolari forme di organizzazione cooperativistica.

Il regolamento della legge generale si applica in via sussidiaria a tutte le tipologie di cooperative, anche a quelle disciplinate da leggi speciali.

La Legge generale delle società cooperative riconosce l'autonomia e l'indipendenza delle cooperative dallo Stato e prevede che le cooperative godano di tutti i poteri e le prerogative che la legge attribuisce alle altre persone giuridiche.

Nei loro confronti non devono essere stabilite restrizioni discriminatorie o requisiti aggiuntivi e a tutela dell'identità cooperativa, si stabilisce che siano disciplinate dal diritto cooperativo e dalle altre norme compatibili con la loro natura. La legge definisce atti cooperativi quelli compiuti tra le cooperative e i loro soci, o da cooperative tra di loro, o con lo Stato, nel rispetto delle loro norme sociali.

Ai sensi della Legge generale delle società cooperative, le cooperative sono definite come persone giuridiche private di interesse sociale, fondate su solidarietà e impegno personale al fine di svolgere attività economico-sociali tese a soddisfare sia bisogni individuali sia bisogni collettivi, in ogni caso senza scopo di lucro. La Legge generale delle società cooperative specifica le caratteristiche operative con cui le cooperative devono svolgere la loro attività: hanno durata indeterminata; capitale variabile e illimitato; indipendenza politica; con pari diritti e doveri tra i soci; riconoscimento di un voto a ciascun socio; indivisibilità delle riserve sociali e porta aperta per quanto attiene all'ammissione di nuovi soci; assenza di scopo di lucro e promozione di attività economiche e sociali per il tramite di un impegno collettivo di tutti i soci che ne fanno parte.

### La costituzione di una cooperativa

Per costituire una cooperativa a Porto Rico, come in tutto il resto del mondo, è richiesta la formulazione e l'approvazione di un atto costitutivo e di un regolamento generale da sottoporre alla approvazione del Cdcoop, l'agenzia responsabile per la promozione del cooperativismo. Il Cdcoop ha 45 giorni per analizzare e approvare o respingere i documenti che gli vengono sottoposti. Nel caso in cui tali documenti vengano approvati, dovranno essere sottoposti all'esame del Dipartimento di Stato (De), al fine di ottenere la registrazione della cooperativa come persona giuridica.

Un'eventuale mancata approvazione dovrà essere accompagnata da opportune motivazioni. In assenza di risposta, dopo 45 giorni, i promotori della cooperativa possono recarsi direttamente al De per chiedere la sua registrazione.

Affinché possa essere costituita una cooperativa deve essere fondata da almeno 8 soci, fatta eccezione per quelle di lavoro e quelle elettriche, per le quali sono sufficienti 5 soci.

Successivamente alla costituzione della cooperativa, per poterne diventare soci è necessario presentare una domanda al CdA. Ovviamente, per la natura delle cooperative, l'acquisizione dello *status* di socio dipende in definitiva dalla condizione oggettiva di poter essere fruitori dei suoi servizi o di poter partecipare all'attività di lavoro che la cooperativa svolge. Tali condizioni non derivano espressamente dalla legge, in quanto, avendo soddisfatto tali requisiti, qualsiasi persona ha il diritto di essere socio di una cooperativa secondo il principio dell'adesione libera e volontaria. Tuttavia, la legge consente che, nell'esercizio del diritto alla libera associazione, le cooperative possono stabilire speciali requisiti di ammissibilità nel caso in cui si debbano verificare particolari affinità associative.

### I diritti dei soci

La legge attribuisce ai soci pari diritti di voto sulla base del principio di un socio un voto, indipendentemente dal capitale conferito e vietando anche il voto per delega.

Conferisce, inoltre, il diritto di accesso alle informazioni e riconosce i consueti diritti di partecipazione nei processi democratici di governo della cooperativa, compreso l'essere nominato ed essere eletto a cariche rappresentative. Anche la Legge generale delle società cooperative stabilisce gli obblighi dei soci, compreso il pieno rispetto di qualsiasi contratto stipulato dalla cooperativa e degli impegni assunti dall'assemblea e dal consiglio.

### L'organizzazione interna e gli organi sociali

Per quanto riguarda la struttura amministrativa di una cooperativa, la Legge generale delle società cooperative dispone che le cooperative devono avere al loro interno 4 organi sociali, tra i quali il Legislatore ha deciso di ripartire le diverse competenze e poteri d'azione. Gli organi sociali in questione sono:

1. l'assemblea dei soci;
  2. il CdA;
  3. l'organismo di vigilanza;
  4. il presidente o l'amministratore delegato,
- dove i primi 3 organi possono essere composti solo dai soci.

Riguardo all'assemblea, la Legge generale delle società cooperative dispone che dev'essere il luogo e il momento in cui si ritrovano tutti i soci della cooperativa per deliberare e prendere le decisioni in merito alle materie che le sono state assegnate per competenza dalla legge.

La convocazione dell'assemblea segue una procedura ben definita, per cui l'eventuale riunione spontanea di un gruppo di soci non assume la qualifica di assemblea, indipendentemente dal fatto che essi si siano riuniti nello stesso luogo e nello stesso momento. Ulteriormente, non è previsto che le decisioni assembleari possano essere prese previa consultazione o *referendum*.

Sebbene l'assemblea sia riconosciuta come la massima autorità di qualsiasi cooperativa, e nonostante le sue deliberazioni impegnino il CdA, deve apparire chiaro che tali determinazioni devono essere adottate nell'ambito delle sue competenze. Occorre ricordare, infatti, che la legge esclude espressamente dalla competenza dell'assemblea il potere deliberativo delegato al CdA. Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. Le prime devono essere tenute annualmente, al fine di ricevere le relazioni dagli organi direttivi e per eleggere i componenti di tali organi. Le assemblee straordinarie possono essere tenute, invece, in qualsiasi momento. Ciascuna assemblea richiede che sia superato il *quorum* del 10% dei soci iscritti, ma in seconda convocazione è consentito costituire il *quorum* con riferimento i soli soci presenti.

Quanto al CdA, si tratta di un organo collegiale composto da un numero dispari di membri, compreso tra 3 e 11. Questi rimangono in carica per un periodo da 1 a 3 anni, per un massimo di 3 mandati consecutivi di 3 anni. Successivamente potranno anche essere rieletti, ma dovranno rispettare un periodo di interruzione di almeno 2 anni.

Per salvaguardare la continuità delle operazioni di gestione viene prevista una modalità di elezioni scaglionate in modo tale che non scada mai più di 1/3 del CdA nel corso dello stesso anno. La legge prevede, poi, che sia di esclusiva competenza del CdA definire e adottare le politiche di gestione della cooperativa, nonché le norme e le linee guida relative al suo funzionamento. Il CdA dev'essere composto esclusivamente da soci ed è incaricato di trattare tutte le questioni relative all'ammissione o recesso dei soci, convoca le assemblee, dà indicazioni all'assemblea per la capitalizzazione o per la distribuzione degli avanzi di gestione. Inoltre, ha il potere di assumere il personale, amministra i conti della cooperativa e autorizza l'assunzione di professionisti. Ai sensi della Legge generale delle società cooperative, i CdA possono anche istituire i comitati ausiliari che essi ritengono più opportuni. Nel caso in cui venga meno uno dei consiglieri, i restanti membri provvedono a cooptare il sostituto, che rimarrà in carica fino alla successiva assemblea.

Il terzo organo sociale è rappresentato dall'organismo di vigilanza, la cui funzione principale è quella di vigilare sulla situazione economico patrimoniale e sociale della cooperativa, nonché vigilare sull'osservanza da parte del CdA del rispetto della legge, delle clausole, dei regolamenti e delle delibere assembleari.

Per questo ha il potere di effettuare tutti gli interventi interni ed esterni che ritenga opportuni, per il superiore interesse della cooperativa, nell'esame dei conti e delle operazioni effettuate. Pertanto, ha il diritto di ricevere e analizzare le relazioni dei revisori dei conti; rivedere i libri verbali del CdA, vigilando che essi siano adeguatamente tenuti e conservati; vigilare sulla sufficienza delle assicurazioni sottoscritte; conoscere il corso delle azioni legali.

L'organismo di vigilanza si confronta con il CdA sull'esito dei suoi esami e riferisce sull'attività svolta all'assemblea. L'organismo di vigilanza è composto da non meno di 3 componenti, con caratteristiche simili a quelle degli amministratori.

Da ultimo, si ha la figura del presidente o amministratore delegato. In Porto Rico la legge gli assegna particolari funzioni; in particolare, gli consente anche di ricevere ulteriori deleghe da parte del consiglio rispetto a quelle proprie, deleghe che deve comunque esercitare subordinatamente all'autorità del quest'ultimo.

Si tratta di una posizione con carattere eminentemente operativo e funzioni amministrative precisate all'interno di un contratto scritto stipulato con il CdA, che provvederà a esercitare funzioni di vigilanza sul rispetto delle regole e sulla sua eventuale rimozione nel caso vi sia un comportamento difforme da quanto pattuito. Tra le funzioni del presidente o dell'amministratore delegato, la legge prevede l'attuazione delle politiche cooperative e l'esercizio della rappresentanza esterna della cooperativa in relazione all'attività intrapresa.

A eccezione del presidente o dell'amministratore delegato, tutti i componenti degli organi sociali svolgono la loro attività come servizio volontario, principio che vale ugualmente per qualsiasi cooperativa in Porto Rico, ai sensi di una specifica legge speciale. Ai componenti di tali organi spetta solamente il rimborso delle indennità e delle spese effettivamente sostenute nell'ambito delle loro attività.

Tuttavia, il grado di responsabilità richiesto è sostanziale, in quanto viene loro imposto un dovere fiduciario che include doveri di diligenza, lealtà, cura del patrimonio e delle operazioni della cooperativa e riservatezza, evitando situazioni di conflitto di interessi.

L'informazione quotidiana, attenta e completa, disponibile **gratuitamente**

**NOTIZIE E APPROFONDIMENTI  
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA**

Iscriviti alla mailing list e rimani informato su tutte le news

[www.ecnews.it](http://www.ecnews.it)



**EDITORE E PROPRIETARIO**

Gruppo Euroconference Spa  
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Fabio Garrini

**DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO**

Romano Mosconi – giurista ed economista d'impresa

**COMITATO DI REDAZIONE**

Paolo Coscione – dottore commercialista  
Alfonso Gargano – dottore commercialista  
Sebastiano Patanè – revisore legale ed esperto in cooperative  
Ermanno Belli - avvocato Confcooperative

**REDAZIONE**

Sara Cunego

Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 2098 del 13 novembre 2017

Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n. 28049

**SERVIZIO CLIENTI**

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:  
[circolari@euroconference.it](mailto:circolari@euroconference.it)

**SITO INTERNET**

Per informazioni e ordini:  
[www.euroconference.it/editoria](http://www.euroconference.it/editoria)

**PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE**

Mensile  
Vendita esclusiva per abbonamento  
Pubblicazione telematica

**ABBONAMENTO ANNUALE 2023**

Euro 190,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal [link: http://www.euroconference.it/area\\_riservata\\_login](http://www.euroconference.it/area_riservata_login).

In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

ISSN: 2533-2147

Per i contenuti di "Cooperative e dintorni" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.